



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2011, N. 874

Piano d'Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013: "Linee Guida per la programmazione negoziata e realizzazione degli interventi rientranti nei progetti territoriali, Misure A, B, C1, C2, C3"

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2011, N. 874

Piano d'Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013: "Linee Guida per la programmazione negoziata e realizzazione degli interventi rientranti nei progetti territoriali, Misure A, B, C1, C2, C3"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- a seguito del trasferimento delle funzioni inerenti l'approvazione del Piano Triennale per la Tutela Ambientale, sancito dal D.Lgs. n. 112/98, artt. 70, 74, 81 e 84, la Regione Emilia-Romagna con propria L.R. n. 3/1999 ha provveduto, tra l'altro, a riorganizzare le proprie competenze in materia ambientale e a prevedere l'elaborazione del proprio Programma Triennale Regionale di Tutela Ambientale (art. 99, L.R. 3/99);
- con atto n. 204 del 3 dicembre 2008 è stato approvato il "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2008/2010", da ora in poi denominato "Piano";
- il sopracitato "Piano" contiene i riferimenti al contesto programmatico dell'Unione Europea, l'analisi delle principali emergenze ambientali dell'Emilia-Romagna, il richiamo alle politiche di sostenibilità, l'individuazione delle strategie di fondo da perseguire nonché le tipologie di azione, i settori coinvolti, gli strumenti e gli attori; le priorità di azione, gli strumenti finanziari potenzialmente attivabili, (regionali, nazionali, comunitari) e le modalità di attuazione;
- con la delibera di Giunta Regionale numero 866 del 20/06/2011 è stata approvata la proposta alla assemblea legislativa "Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013", in considerazione del fatto che:
 - o essendo state avviate da poco le attività di realizzazione degli interventi previsti dal Piano di azione Ambientale 2008-2010, non è ancora possibile effettuare una compiuta e completa analisi dei risultati attesi;
 - o si ritiene non siano mutati i presupposti che hanno portato ad individuare le strategie da perseguire per il triennio 2008-2010 ivi comprese le priorità di intervento individuate nei seguenti tematismi:
 - Conservazione della Biodiversità;

- Prevenzione della produzione dei rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata;
- Esigenze territoriali specifiche;

Preso atto che:

- a seguito dell'attività di rendicontazione delle Province e monitoraggio sullo stato di attuazione delle precedenti edizioni del Piano di Azione Ambientale (2001-2003; 2004-2006 e 2008-2010) è emersa la possibilità di rimettere a disposizione delle Province per l'attuazione del Piano di azione Ambientale 2011-2013, risorse economizzate e risparmiate pari ad € 8.659.386,45. Tali risorse sono state ottenute a seguito della realizzazione degli interventi originariamente previsti e delle revoche di finanziamenti per interventi dei quali è emersa una condizione di non realizzabilità, anche in rapporto alle disposizioni programmatiche e gestionali-operative di cui alla Delibera di giunta n.238/2009;
- la Regione Emilia-Romagna intende implementare tale plafond con un importo equivalente di risorse attraverso un apposito prelievo dal capitolo 86620, "FONDO SPECIALE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI APPROVAZIONE FINANZIATI CON I CONTRIBUTI SPECIALI DELLO STATO A NORMA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 16/5/70 N.281 OVVERO CON I FONDI AVENTI DESTINAZIONE SPECIFICA ATTRIBUITI ALLA REGIONE DA LEGGI SPECIALI DELLO STATO)", sul quale sono accantonate le risorse per l'esercizio delle deleghe in materia ambientale, trasferite dallo Stato alla Regione Emilia Romagna in forza di quanto disposto dal D.Lgs. 112/1998;
- complessivamente l'intero quadro delle risorse che vengono messe a disposizione delle Province per l'attuazione di uno specifico Programma Ponte 2011 è pari ad € 17.318.772,90, ripartendo l'ammontare delle risorse tra le Province sulla base dei criteri tradizionali (cfr. popolazione, territorio) secondo un criterio che garantisce il permanere in capo a ciascuna provincia di quanto economizzato e, per differenza algebrica, vengono aggiunte le risorse "fresche" sino alla concorrenza del totale attribuibile, secondo quanto esemplificato di seguito:

QUADRO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Province	% di ripartizione	Importo totale assegnabile per Provincia (A)	importo economie P.A.A precedenti (B)	Importo fondi "freschi" (A-B)
Piacenza	9,75	1.688.580,36	897.078,14	791.502,22
Parma	12,24	2.119.817,80	1.082.029,25	1.037.788,55
Reggio Emilia	10,77	1.865.231,84	546.891,68	1.318.340,16
Modena	12,8	2.216.802,93	620.083,29	1.596.719,64
Bologna	16,95	2.935.532,01	1.899.723,97	1.035.808,04
Ferrara	10,66	1.846.181,19	1.340.937,56	505.243,63
Ravenna	9,52	1.648.747,18	512.242,68	1.136.504,50
Forlì-Cesena	10,27	1.778.637,98	1.003.292,17	775.345,81
Rimini	7,04	1.219.241,61	757.107,71	462.133,90
TOTALE	100	17.318.772,90	8.659.386,45	8.659.386,45

Tenuto conto che:

- l'Assessore Regionale all'Ambiente e Riqualificazione Urbana, ha delineato nel corso della Cabina di regia del 18/04/2011, le fasi del percorso attuativo, con particolare riferimento all'esigenza di individuare criteri per la programmazione dei progetti territoriali, ai fini dell'approvazione degli Accordi Quadro ex art. 15 della Legge 241/1990;
- su tali basi è stata conseguentemente elaborata dai competenti uffici regionali:
 - la delibera di giunta regionale numero 866 del 20/06/2011 recante ad oggetto "Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013" che verrà sottoposta all'approvazione presso l'Assemblea Legislativa;
 - la presente proposta scaturita dal percorso di confronto sopracitato finalizzata alla approvazione delle "LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI", qui in Allegato 1, parte integrante e sostanziale, cui le Province dovranno attenersi per

elaborare la proposta programmatica per il territorio di riferimento sulla base delle linee, priorità, requisiti e nei limiti delle risorse, relativi ai seguenti tematismi:

A) Conservazione della Biodiversità;

B) Riduzione dei rifiuti e ottimizzazione della gestione;

C) Esigenze territoriali:

- **C.1 Interventi la qualificazione di aree ambientalmente compromesse;**

- **C.2 Interventi per la qualità delle acque;**

- **C.3 Interventi per la qualità dell'aria;**

- parallelamente al perfezionamento dell'iter di approvazione della "Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013", considerata la sostanziale riconferma delle strategie ed azioni già individuate nel "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2008/2010", al fine di accelerare il più possibile la fase programmatico-attuativa di utilizzo delle risorse messe a disposizione, la Regione Emilia-Romagna intende acquisire **entro il 7 luglio 2011 le proposte preliminari provinciali**, di programma degli interventi unitamente alle schede descrittive;
- successivamente alla verifica istruttoria in merito alla congruità con i criteri, obiettivi, requisiti contenuti nel Piano e nelle Linee Guida, delle proposte programmatiche presentate dalle Province, la Regione Emilia-Romagna si impegna ad sottoscrivere le Intese-Accordi ex art. 15 della legge 241/1990 secondo lo schema contenuto nelle allegate Linee Guida; tutto ciò subordinatamente all'approvazione definitiva del Piano in Assemblea legislativa nonché all'esigenza di adeguare le Linee Guida ad eventuali modifiche, adeguamenti ed integrazioni dovessero scaturire a seguito dell'iter assembleare;

Dato atto che sul Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna relativo all'esercizio finanziario 2011, attraverso la fase di assestamento secondo i termini e le finalità fissate dalla L.R. 40/2001 saranno correttamente

allocate le risorse messe a disposizione per il Piano di azione ambientale 2011/2013, al fine di potere dare copertura finanziaria al Programma-Ponte 2011 necessaria al fine di consentire la programmazione e l'avvio delle linee prioritarie di intervento;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a) di approvare quale parte integrante e sostanziale l'Allegato 1) recante per oggetto "Piano di Azione Ambientale 2011/2013: Linee guida per la programmazione negoziata e realizzazione degli interventi rientranti nelle misure A, B, C.1, C.2 e C.3";
- b) di stabilire che il termine massimo consentito alle Province per la presentazione delle proposte preliminari di programma afferenti i rispettivi ambiti territoriali, è fissato entro e non oltre il **7 luglio 2011**;
- c) di stabilire che le proposte preliminari di programma, unitamente alle schede descrittive degli interventi secondo le forme e le modalità descritte nelle Linee Guida, dovranno essere trasmesse nei termini sopraindicati al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Ambiente e Riqualificazione Urbana
Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione
Finanziaria - Viale della Fiera, 8 - 40121 Bologna;

- d) di dare atto che qualora dovessero scaturire esigenze di modifiche e/o integrazioni a seguito dell'iter assembleare alla deliberazione di Giunta Regionale nr. 866 del 20 giugno 2011 saranno conseguentemente adeguate le Linee Guida oggetto del presente atto deliberativo ed approvate come parte integrante e sostanziale all'Allegato 1.
- e) di dare atto che l'approvazione e successiva sottoscrizione delle Intese tra la Regione Emilia-Romagna e le Amministrazioni Provinciali potrà avvenire solo a

seguito della definitiva approvazione del "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013";

- f) di prendere atto che sul Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna relativo all'esercizio finanziario 2011, saranno correttamente allocate le risorse messe a disposizione per il Piano di Azione Ambientale 2011/2013 per consentire di garantire la copertura finanziaria della quota di risorse regionali richiamate in precedenza, al fine di consentire la programmazione e l'avvio delle linee prioritarie di intervento, attraverso l'assestamento del Bilancio di previsione 2011, secondo i termini e le finalità fissate dalla L.R. 40/2001;
- e) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27, terzo comma della L.R. n. 32/1993.

Un Futuro Sostenibile



Piano azione
ambientale Regione
Emilia-Romagna.

LINEE GUIDA
PER LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, LA REALIZZAZIONE,
GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI
MISURE A-B-C.1, C.2, C.3

Allegato 1)

parte integrante e sostanziale della deliberazione
della Giunta Regionale n. ____ approvata il 20/06/2011

PREMESSA

Il contenuto delle presenti Linee Guida scaturisce dalle analisi e dal confronto interistituzionale Regione-Province in merito alle modalità operative di programmazione e gestione degli interventi da finanziarsi con le risorse attivate dal Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2011/2013.

L'obiettivo è di definire le linee e gli indirizzi cui le Province dovranno fare riferimento nell'individuare il programma di interventi sul proprio territorio, da presentare alla Regione ai fini dell'approvazione degli Accordi Quadro definiti ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990.

Il presente documento è così strutturato:

- o **SEZIONE I:** contiene l'indicazione delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione dei progetti territoriali presentati dalle Province;
- o **SEZIONE II:** contiene gli obiettivi, le regole, le azioni, e le priorità, suddivisi per tematismo, che le province debbono seguire per la predisposizione del programma degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dell'Accordo Quadro, con il concorso delle risorse regionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2011/2013;
- o **SEZIONE III:** contiene le procedure inerenti la gestione degli aspetti economico-finanziari e tecnico-amministrativi degli interventi ammessi a finanziamento, per la fissazione delle tempistiche e per il monitoraggio dell'andamento attuativo degli stessi, per la rendicontazione e verifica degli interventi posti in essere.

Resta confermato il particolare rilievo che riveste anche in questa sessione di programmazione il principio di integrazione **delle politiche di sostenibilità con la visione di genere** (già recepito nella deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 204 del 3 dicembre 2008 "Piano di Azione Ambientale 2008/2010" Capitolo 2, paragrafo 2.3), con riferimento anche a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 1500 del 22/09/2008, "Approvazione del Piano Integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere" rimasto immutato nella proposta

all'assemblea legislativa di cui alla delibera di Giunta regionale n. 866 del 20/06/2011.

Fra gli obiettivi trasversali più rilevanti della politica regionale unitaria figurano quelli collegati alla rimozione di qualsiasi forma di discriminazione e alla promozione dell'integrazione delle politiche di genere con i vari livelli e settori di programmazione.

Gli ambiti tematici di riferimento sono i principali orientamenti europei ed internazionali che indicano l'esigenza di affrontare il tema della sostenibilità sociale - e quindi ambientale - dello sviluppo considerando l'impatto sui cittadini e sulle cittadine delle azioni e degli interventi che scaturiscono dalle politiche di programmazione pubblica.

A tal fine si intende implementare ulteriormente il percorso di integrazione delle politiche di sostenibilità ambientale con una visione di genere nelle principali fasi di elaborazione, realizzazione e valutazione delle stesse.

Pertanto già nella fase di candidatura dei progetti occorre mantenere l'impegno di rilevare, ove possibile, le differenze di genere valorizzandone presenza e specificità, dando visibilità ai diversi punti di vista e alle diverse esigenze negli assi di priorità individuati.

E' inoltre stata introdotta, ancorché a livello di pura stima, in considerazione della diversità di tipologie di interventi candidabili, **la rilevazione dell'impatto che la "manovra" di finanziamenti ambientali potrà potenzialmente innescare sul versante occupazionale, sia in termini diretti, cioè in fase di realizzazione effettiva dell'intervento, che a "regime", di medio lungo termine** sul versante gestionale.

SEZIONE I**LE RISORSE**

L'art. 99 e seguenti della L.R. 3/99 prevede che le Province, sulla base degli indirizzi fissati dall'Assemblea Legislativa, sentiti i Comuni e le Comunità Montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei rispettivi PTCP e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.

Il Programma che ne scaturisce viene attuato mediante concessione ad Enti Locali di contributi sino al 75% delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti, ed opere ed attività previste nell'ambito degli indirizzi strategici approvati, seguendo in ogni caso le linee contenute nelle singole schede-misura tematiche.

Con riferimento a quanto già proposto nella delibera di Giunta Regionale n.866 del 20/06/2011 relativa all'approvazione del Piano per il periodo 2011/2013, si indica di seguito il quadro delle risorse finanziarie che la Regione intende mettere a disposizione per l'attuazione dei progetti territoriali, alla cui programmazione e gestione le presenti Linee Guida sono indirizzate.

Tali risorse sono destinabili a progetti territoriali rientranti nelle seguenti misure di intervento:

- A) Conservazione della Biodiversità;**
- B) Riduzione dei rifiuti e ottimizzazione della gestione;**
- C) Esigenze territoriali specifiche:**
 - **C.1 Interventi per la qualificazione di aree ambientalmente compromesse;**
 - **C.2 Interventi per la qualità delle acque;**
 - **C.3 Interventi per la qualità dell'aria.**

Restano confermati i seguenti criteri di ripartizione delle risorse alle province,

- 33% quota fissa;

- 33% estensione territoriale;
- 33% popolazione (integrato con dati relativi a presenze turistiche e "residenze" universitarie);

QUADRO COMPLESSIVO RISORSE FINANZIARIE

Province	% di ripartizione	Importo totale per Provincia (A)	importo economie PAA precedenti (B)	Importo fondi "freschi" (A-B)
Piacenza	9,75	1.688.580,36	897.078,14	791.502,22
Parma	12,24	2.119.817,80	1.082.029,25	1.037.788,55
Reggio Emilia	10,77	1.865.231,84	546.891,68	1.318.340,16
Modena	12,8	2.216.802,93	620.083,29	1.596.719,64
Bologna	16,95	2.935.532,01	1.899.723,97	1.035.808,04
Ferrara	10,66	1.846.181,19	1.340.937,56	505.243,63
Ravenna	9,52	1.648.747,18	512.242,68	1.136.504,50
Forlì-Cesena	10,27	1.778.637,98	1.003.292,17	775.345,81
Rimini	7,04	1.219.241,61	757.107,71	462.133,90
TOTALE	100	17.318.772,90	8.659.386,45	8.659.386,45

Per le eventuali ed ulteriori disponibilità di risorse nell'ambito del Piano di Azione Ambientale 2011/2013 sarà cura della struttura regionale competente procedere all'aggiornamento delle percentuali territoriali di ripartizione, a seguito degli esiti del Censimento Generale della popolazione che sarà effettuato entro il 2011. Ciò al fine di allineare tali percentuali, calcolate secondo i parametri di cui sopra, con le condizioni demografiche aggiornate al 2011.

SEZIONE II**LE PRIORITA' TEMATICHE DI
PROGRAMMAZIONE E LE RELATIVE SCHEDE
MISURA**

Sono state elaborate le singole schede-misura inerenti le aree tematiche individuate come prioritarie ai fini della programmazione delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, secondo quanto già indicato nella deliberazione di proposta all'Assemblea legislativa per il Piano di Azione Ambientale 2011/2013¹.

All'interno di tali schede-misura, sono riportate le indicazioni da seguire nella predisposizione delle candidature, fra le principali:

- Lo scenario di riferimento legislativo e di pianificazione, che individuano gli obiettivi strategici;
- Le azioni prioritarie da finanziare;
- Le spese ammissibili;
- I possibili soggetti beneficiari;
- Il contributo massimo concedibile.

LE PROVINCE NELLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DA PRESENTARE ALLA REGIONE SONO TENUTE A SEGUIRE E VERIFICARE IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI STABILITE PER CIASCUNA MISURA

1

A) Conservazione della Biodiversità

B) Riduzione dei rifiuti e ottimizzazione della gestione;

C) Esigenze territoriali specifiche:

- C.1 Interventi per la qualificazione di aree ambientalmente compromesse
- C.2 Interventi per la qualità delle acque.
- C.3 Interventi per la qualità dell'aria

I programmi relativi alle proposte preliminari di ciascun territorio provinciale, dovranno essere trasmessi alla Regione Emilia-Romagna unitamente alle Schede descrittive entro e non oltre il 7 luglio 2011.

Ciascun programma dovrà essere accompagnato dalle **schede descrittive** di ogni intervento proposto, compilate in ogni sua parte, secondo il **fac-simile qui in** allegato a) parte integrante e sostanziale al presente atto.

MISURA A

"CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' "

Tipologia di spesa finanziabile: spesa di investimento.

Quadro di riferimento legislativo e di pianificazione:

Le strategie a favore delle biodiversità elaborate a livello globale europeo e nazionale sono finalizzate ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020 e a contrastare la degradazione dei servizi ecosistemici.

Secondo il *Millennium Ecosystem Assessment* i servizi possono essere raggruppati in 4 categorie: *servizi di supporto* (formazione del suolo, fotosintesi clorofilliana, riciclo dei nutrienti), *servizi di approvvigionamento* (cibo, acqua, legno, fibre), *servizi di regolazione* (stabilizzazione del clima, dissesto idrogeologico, barriera alla diffusione di malattie, riciclo dei rifiuti, qualità dell'acqua), *servizi culturali* (valori estetici, ricreativi, spirituali).

Tutti questi servizi vengono utilizzati dall'uomo per muoversi, scaldare edifici, nutrirsi, abitare, comunicare, crescere, curarsi, ecc. Il nostro benessere quindi dipende dai servizi forniti dalla natura.

Il primo Programma per il sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della rete Natura 2000, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 243 del 22/7/09 contiene, tra l'altro, l'analisi dello stato della biodiversità in Emilia-Romagna. La valutazione dello stato della biodiversità, utilizzando come parametro di riferimento principalmente specie ed habitat di interesse comunitario, indica che il maggior numero di specie ed habitat con problemi evidenti di conservazione insoddisfacente dipende principalmente dallo stato dei corsi d'acqua e delle zone umide di acque lentiche.

I meccanismi di libera evoluzione di fiumi e torrenti sono stati contrastati negli ultimi secoli in modo sempre più efficace. Ciò ha comportato la progressiva scomparsa di lanche e di acque stagnanti entro le golene, la drastica riduzione delle fasce di vegetazione arborea e arbustiva

ripariale e il disinnescamento dei processi di continua creazione di ambienti effimeri vere e proprie nursery necessarie alla riproduzione di varie specie. D'altro canto le opere di irrigidimento dei corsi d'acqua innalzate a difesa delle infrastrutture e delle aree urbanizzate si sono dimostrate in molti casi inadeguate a contenere il rischio idraulico che è al contrario aumentato sia per la pressione antropica e delle attività economiche che per gli effetti naturali di pensilizzazione ed erosione degli alvei, l'accorciamento dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche.

In un territorio fortemente antropizzato, come quello della Pianura padano-veneta, caratterizzato da barriere strutturali ed infrastrutturali insormontabili (aree urbanizzate ed industriali, strade, autostrade, linee ferroviarie ecc.) i corsi d'acqua costituiscono oggi, per piante e animali, i maggiori e spesso gli unici corridoi ecologici. Allo stesso tempo, è proprio in questi ambienti che sono più accentuati i fenomeni di inquinamento delle acque, di intrusione e diffusione di specie vegetali e animali aliene ed invasive che producono effetti negativi sulle biocenosi autoctone fino a minacciarne l'esistenza e di gestione delle aree golenali palesemente ostile alla fauna e alla flora selvatica.

D'altro canto gli ecosistemi naturali sono tanto più efficienti nell'erogazione di servizi ecosistemici quali la depurazione delle acque quanto meno sono degradati o frammentati.

Azioni prioritarie da finanziare:

Si individuano le seguenti azioni che favoriscono la conservazione della diversità biologica e al tempo stesso aumentano l'efficienza dei sistemi naturali nell'erogazione dei servizi ecosistemici:

1. restaurare e ricostituire gli habitat favorevoli alle specie vegetali ed animali al fine di potenziare la resistenza dei sistemi naturali e di ridurre la frammentazione degli habitat;
2. contrastare gli effetti indotti dai cambiamenti climatici sulla diversità biologica;
3. conservare gli habitat e le specie sottoposti a maggiori minacce.

Le suddette azioni devono essere opportunamente coordinate con quelle della misura C.2 finalizzate al miglioramento della qualità delle acque con l'obiettivo del raggiungimento

dello stato "buono" entro il 2015 (Direttiva Quadro 2000/60/CE).

tipologie di intervento previste:

- 1.interventi di ricostituzione e riqualificazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale con priorità per le aree a maggiore tutela e per la conservazione di habitat e di specie tutelati dalle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- 2.interventi di rinaturalizzazione per rafforzare la funzione dei corridoi biologici naturali;
- 3.allestimento di strutture per la conservazione *in situ* ed *ex situ* di specie di interesse conservazionistico;
- 4.interventi di contenimento e azioni utili a contrastare la diffusione di specie aliene invasive;
- 5.acquisizioni/contratti onerosi/espropri patrimoniali di aree di pregio ambientale per garantire la conservazione di specie ed habitat minacciati;

Le aree di intervento:

Le azioni devono riguardare gli ambienti perifluviali e le zone umide d'acqua dolce che si trovino all'interno o in diretta connessione con le aree protette afferenti alle seguenti tipologie:

- 1.parchi e riserve regionali;
- 2.parchi nazionali e interregionali;
- 3.Siti della Rete natura 2000;
- 4.Aree di riequilibrio ecologico e paesaggi naturali e seminaturali protetti;

Spese ammissibili:

Le spese ammissibili sulle quali sarà calcolato il contributo regionale, comprensive dell'I.V.A.², sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- opere nuove, di completamento, manutenzioni straordinarie;

² In linea generale l'I.V.A. costituisce una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Al fine di valutare l'ammissibilità dell'I.V.A. è necessario che venga presentata una dichiarazione a firma del responsabile dell'intervento/Dirigente competente per materia, che certifichi il regime di trattamento dell'I.V.A.

- acquisizione di aree ricomprese all'interno delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- acquisto e forniture di beni ammortizzabili;
- oneri per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nei limiti del 10% del costo complessivo dell'intervento. Si precisa che le spese per la progettazione³ collegate ai lavori/forniture esclusivamente riconoscibili sono quelle:
 - derivanti dagli incarichi di progettazione assegnati a personale interno all'ente locale/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii.ⁱ;
 - derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente locale/soggetto gestore, nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii. (vedi nota i di chiusura);
- azioni di divulgazione e comunicazione ammissibili entro il limite massimo del 5% del costo complessivo dell'intervento.

Soggetti beneficiari finali:

Le Province, gli enti di gestione dei parchi regionali, Consorzi di Bonifica. In quest'ultimo caso l'intervento è programmato dalle Province nell'ambito della propria quota di risorse e viene gestito direttamente dalla Regione Emilia-Romagna in quanto i Consorzi di Bonifica possono essere soggetti attuatori degli interventi della Regione ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 42 del 2 agosto 1984.

Contributo max concedibile:

75% della spesa ritenuta ammissibile.

³ in tale voce sono ricompresi:

- rilievi topografici, visure catastali;
- oneri connessi alle procedure espropriative, quali i frazionamenti, spese notarili, volture catastali, ecc..;
- spese di pubblicazione dei bandi di gara;
- incarichi di direzione lavori;
- relazioni specialistiche (quali quelle geotecniche, idrauliche, idrogeologica, ecc. ..);
- incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico;

n.b. Detta soglia si considera rispettata anche quale media all'interno del progetto integrato che viene ammesso a finanziamento.

Non è ammesso il cumulo con ulteriori contributi aventi caratteristica di fondi regionali; è ammesso il cofinanziamento con fondi derivanti da programmi di finanziamento comunitari o nazionali qualora non siano previste specifiche incompatibilità da tali disposizioni nazionali e comunitarie.

MISURA B

"RIDUZIONE DEI RIFIUTI E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE"

Tipologia di spesa finanziabile:

Spesa di investimento/corrente

Quadro di riferimento legislativo e di pianificazione

Le disposizioni normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti richiedono consistenti sforzi da parte delle amministrazioni responsabili per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge.

Il D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 205/2010, fissa infatti i seguenti obiettivi:

- entro il 2012 raccolta differenziata di almeno il 65% dei rifiuti urbani;
- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

La produzione annua di Rifiuti Urbani in Emilia-Romagna ha registrato, nell'ultimo decennio, un aumento pressoché costante nel tempo.

Fa eccezione il 2009, anno in cui la produzione di RU ha riportato un calo e si è attestata a poco meno di 3.000.000 t.

Di queste ben 1.415.000 tonnellate sono state raccolte in modo differenziato mediante sistemi e strutture attivate sull'intero territorio regionale anche grazie al rilevante contributo economico della Regione.

In particolare sono state realizzate fino ad ora su tutto il territorio regionale oltre 360 stazioni ecologiche attrezzate (SEA), aree presidiate ed allestite per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferite dai cittadini.

Tali aree rappresentano uno snodo strategico del sistema regionale di raccolta differenziata.

Ai sistemi tradizionali, effettuati con campane e cassonetti stradali, si stanno da qualche tempo affiancando sistemi di raccolta differenziata integrata, basati sull'attivazione contemporanea di diversi sistemi di raccolta (porta a porta, stazioni ecologiche attrezzate, ecc.) scelti in relazione alle caratteristiche territoriali, urbanistiche e socio-economiche del bacino di utenza.

Con questo piano si intende promuovere e favorire in particolare lo sviluppo di sistemi di raccolta porta a porta anche in condizioni territoriali più svantaggiose quali i piccoli comuni collinari o montani.

Azioni prioritarie da finanziare:

- prevenzione della produzione di rifiuti mediante **realizzazione di centri del riuso con la funzione di intercettare i beni a fine vita prima che diventino rifiuti**. Nei centri del riuso tali beni sono raccolti, eventualmente riparati e rivenduti, dando luogo a "mercatini dell'usato" (**tipologia B.1**);
- **completamento dotazione regionale di «centri di raccolta» (Stazioni Ecologiche Attrezzate) e miglioramento organizzativo/informatico di quelli esistenti (tipologia B.1)**;
- miglioramento della qualità dei "materiali" raccolti mediante **avvio/estensione della raccolta porta a porta o domiciliarizzata spinta**, ivi compreso l'acquisto di mezzi ad alimentazione ibrida o elettrici per la raccolta (**tipologia B.2**);

Relativamente ai centri del riuso saranno considerati elementi di valutazione positiva dei progetti:

- la localizzazione di tali centri in zone contigue alle stazioni ecologiche attrezzate;
- il coinvolgimento nella gestione dei centri di volontariato, associazionismo locale e cooperative per l'inserimento socio-lavorativo di persone disabili o in situazione di svantaggio sociale;
- la capacità di accettare almeno le seguenti categorie di beni: piccoli elettrodomestici, biciclette, giocattoli, mobilio, elementi di arredo;
- l'accoppiamento dei centri del riuso a spazi dedicati ad iniziative di formazione ed educazione ambientale.

Il progetto sarà ritenuto finanziabile solo se riporterà una descrizione dettagliata delle modalità di gestione del centro e del flusso dei beni e dei rifiuti eventualmente generati dalle attività del centro.

Spese ammissibili per gli interventi relativi alla tipologia B.1):

Le spese ammissibili sulle quali sarà calcolato il contributo regionale, al netto di I.V.A.⁴ se detraibile, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- opere nuove e/o di completamento;
- acquisto e forniture di beni ammortizzabili;
- azioni di divulgazione e comunicazione ammissibili entro il limite massimo del 5% del costo complessivo dell'intervento;
- oneri per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo ammissibili entro il limite massimo del limite del 10% del costo complessivo dell'intervento. Si precisa che le spese per la progettazione⁵ collegate ai lavori/forniture esclusivamente riconoscibili sono quelle:

⁴ In linea generale l'I.V.A. costituisce una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Al fine di valutare l'ammissibilità dell'I.V.A. è necessario che venga presentata una dichiarazione a firma del responsabile dell'intervento/Dirigente competente per materia, che certifichi il regime di trattamento dell'I.V.A.

⁵ in tale voce sono ricompresi:

- rilievi topografici, visure catastali;
- oneri connessi alle procedure espropriative, quali i frazionamenti, spese notarili, volture catastali, ecc..;
- spese di pubblicazione dei bandi di gara;

- derivanti dagli incarichi di progettazione assegnati a personale interno all'ente locale/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii. (vedi nota i di chiusura);
- derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente locale/soggetto gestore. nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii. (vedi nota i di chiusura);

Soggetti beneficiari del contributo e attuatori dell'intervento per la tipologia B.1):

Comuni, Unioni, Comunità Montane, ovvero la società che territorialmente gestisce il servizio pubblico locale di gestione rifiuti urbani. Nel caso in cui l'assegnazione e la conseguente erogazione da parte delle Province del contributo regionale sia effettuata direttamente a favore di Società di capitali costituite ai sensi del D.lgs 18/07/2000 n. 267, **è necessario garantire il mantenimento della proprietà pubblica dell'opera/impianto/dotazione utilizzate per la gestione servizi e finanziate dal Piano, che dovrà essere esclusivamente posta in capo al Comune ovvero alla Società delle Assets, secondo quanto previsto dalla normativa vigente** (cfr. art. 35 della Legge 28/12/2001, n. 448 e art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), con particolare riferimento al comma 2.

Ciò dovrà avvenire attraverso la stipula di una apposita convenzione fra Ente pubblico (Comune ove l'intervento è ubicato ovvero la Società delle Assets all'uopo costituita ai sensi dell'art.35 della legge 448/2001) e soggetto gestore del servizio pubblico in cui sia espressamente prevista che l'individuazione del soggetto proprietario dell'opera/impianto/dotazione ammortizzabile realizzata, in capo al comune territorialmente competente ovvero alla società degli assets, della proprietà delle reti e degli impianti realizzati, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata. Lo schema-tipo della convenzione è in allegato 1.1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

-
- incarichi di direzione lavori;
 - relazioni specialistiche (quali quelle geotecniche, idrauliche, idrogeologica, ecc. ...);
 - incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico;

La convenzione di cui al punto che precede non è richiesta qualora la convenzione per l'affidamento del servizio pubblico stipulata dal gestore con A.T.O. già preveda in capo al Comune ove è ubicato l'intervento ovvero la Società delle Assets la proprietà di tutti gli interventi finanziati attraverso la tariffa e quest'ultima completi la copertura finanziaria dell'intervento finanziato ai sensi delle vigenti disposizioni.

La documentazione di cui al punto precedente deve essere acquisita dalla Amministrazione Provinciale competente entro 90 giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro degli Interventi ex art. 15 legge 241/1990 fra Regione e Provincia.

La quota parte dei costi di realizzazione dell'intervento non coperti dal contributo regionale potrà essere computata nel calcolo della TARSU o della TIA solo qualora il progetto riguardi interventi espressamente previsti nei pertinenti Piani d'Ambito, **ovvero per i quali l'AATO assume l'impegno del loro inserimento al primo aggiornamento utile del Piano.**

Per situazioni particolari, limitate e contingenti potranno essere incluse fra i beneficiari finali del finanziamento regionale anche le Province.

Spese ammissibili per gli interventi relativi alla tipologia B.2):

Le spese ammissibili sulle quali sarà calcolato il contributo regionale, al netto di I.V.A.⁶ se detraibile, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- messa a disposizione dell'utenza del kit necessario allo start-up della domiciliarizzazione del servizio di raccolta differenziata;
- azioni di divulgazione e comunicazione (ammissibili entro il limite massimo del 25% del costo complessivo dell'intervento). In tale tipologia di intervento oltre alle spese per il materiale informativo e divulgativo dell'iniziativa, sono incluse le spese di tutoraggio presso l'utenza e quelle per il materiale informativo e divulgativo dell'iniziativa;
- oneri per progettazione nel limite del 5% del costo complessivo dell'intervento.

⁶ In linea generale l'I.V.A. costituisce una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Al fine di valutare l'ammissibilità dell'I.V.A. è necessario che venga presentata una dichiarazione a firma del responsabile dell'intervento/Dirigente competente per materia, che certifichi il regime di trattamento dell'I.V.A.

Si precisa che le spese riconoscibili per la progettazione sono quelle:

- derivanti dagli incarichi di progettazione assegnati a personale interno all'ente locale/soggetto gestore **nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii. (vedi nota i di chiusura);**
- derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente locale/soggetto gestore **nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii. (vedi nota i di chiusura);**

Soggetti beneficiari del contributo e attuatori dell'intervento relativo alla tipologia B.2):

Comuni, Unioni, Comunità Montane, ovvero la società che territorialmente gestisce il servizio pubblico locale di gestione rifiuti urbani. In tal caso l'assegnazione e la conseguente erogazione da parte delle Province del contributo regionale può essere effettuata a favore di Società di capitali costituite ai sensi del D.lgs. 17 luglio 2000 n. 267.

CONTRIBUTO MAX CONCEDIBILE SU ENTRAMBE LE TIPOLOGIE B.1) E B.2):

50% della spesa ritenuta ammissibile.

Nel caso di Comuni con meno di 5000 abitanti per la realizzazione di centri di raccolta o del riuso, il contributo potrà arrivare a coprire il 75% della spesa ammissibile (con un tetto massimo di spesa complessiva ammissibile di 250.000 Euro), privilegiando le candidature di progetti presentate da Comuni che si associano tra loro per la relativa realizzazione e gestione.

Non è ammesso il cumulo con ulteriori contributi aventi caratteristica di fondi regionali; è ammesso il cofinanziamento con fondi derivanti da programmi di finanziamento comunitari o nazionali qualora non siano previste specifiche incompatibilità da tali disposizioni nazionali e comunitarie.

CLAUSOLA DI NEUTRALITA' DEL CONTRIBUTO SULLE TARIFFE

Qualora il progetto riguardi servizi pubblici economici a rilevanza locale, dovrà gravare sulla tariffa unicamente la

quota parte dell'intervento non oggetto del finanziamento regionale.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sarà verificato il rispetto del requisito di neutralità della quota finanziata con contributo regionale dell'intervento. Qualora non risultasse rispettato tale requisito nell'ambito del piano tariffario si provvederà al recupero del contributo.

VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO PER AZIONI DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

Si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario verificare il rispetto del limite massimo complessivo di spesa per azioni di divulgazione e comunicazione. Tale limite è pari al 5% del totale ammissibile a finanziamento previsto dal piano: particolare attenzione dovrà pertanto essere posta in fase di predisposizione delle candidature di intervento, avendo cura di verificare che sia garantita la quota complessiva in termini di valore assoluto ammessa sul totale della ripartizione provinciale.

Esempio:

Facciamo il caso che venga proposto un intervento che ha un costo complessivo di 1000 euro, la spesa max ammissibile per azioni di divulgazione e comunicazione non dovrà essere più di 50 euro.

La Regione, per il tramite degli uffici preposti, provvederà a verificare il rispetto della quota max ammissibile soprarichiamata.

Qualora venga proposto un intervento incluso nella sottomisura B.2), dove il limite di ammissibilità è pari al 25% del costo complessivo dell'intervento, dovrà essere posta particolare attenzione nel garantire che venga comunque rispettato in termini generali il vincolo del 5% sul totale del costo ammissibile proposte presentate.

Per cui, sarà cura della Provincia, qualora intenda presentare interventi della tipologia B2, garantire il rispetto comunque del dato complessivo generale e di Misura.

MISURA C.1

AREE AMBIENTALMENTE COMPROMESSE

Tipologia di spesa finanziabile: spesa di investimento.

Quadro di riferimento legislativo e di pianificazione:

Si richiama l'art. 3-ter del D.lgs. 152/06 relativo al principio dell'azione ambientale, in cui si evidenzia che la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale debba essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati, anche attraverso adeguate azioni di prevenzione e precauzione che agiscano in via prioritaria alla fonte. Si richiama inoltre la procedura di infrazione 2003/2077.

I principali ambiti di riferimento sono i seguenti:

- **C.1.1) Interventi del tipo Aree degradate, dismesse e fortemente compromesse**

Interventi destinati ad aree degradate, dismesse e fortemente compromesse in cui vi è un elevato rischio di inquinamento delle matrici ambientali. Tale rischio è valutato in base alla probabilità del verificarsi dell'evento di contaminazione e alla vulnerabilità del sito di interesse.

Gli interventi previsti dal punto C.1.1 ricadono principalmente nelle seguenti tre tipologie:

• **Procedura di infrazione n.2003/2077 relativa alle discariche abusive o incontrollate.**

La procedura di infrazione, avviata già da tempo dalla UE nei confronti del nostro Paese, vede attualmente alcune località-toponimi, nei quali risultano giacenze di rifiuti di vario genere, natura e dimensioni, diversamente distribuiti

Presso tali località del territorio regionale, è opportuno supportare le Amministrazioni comunali che, a causa della complessità orografica e morfologica dei

siti e della carenza di fondi a disposizione, non sono state ad oggi in grado di intervenire.

Si tratterebbe di interventi in aree degradate per i quali proporre la parziale copertura finanziaria nell'ottica di interventi risolutivi.

- **Rimozione rifiuti abbandonati in aree pubbliche, potenzialmente contaminanti per le matrici ambientali e situati in zone particolarmente vulnerabili.**

- **Sistemazione aree di discarica dismessa, attivata ante D.lgs. 36/03 che non prevedeva un piano di gestione post mortem, con particolare riguardo verso le aree di discarica ante D.P.R. 915/82 - e D.C.I. 27.7.1984.**

Come noto, prima della entrata in vigore del D.P.R. 915/82, e della conseguente Delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, le regole per la gestione delle discariche per rifiuti urbani non erano affatto perentorie e non consentivano di avere la certezza di garantire nel tempo le condizioni di rispetto ambientale che, invece, le norme successive hanno cominciato a disegnare.

Pertanto occorre mettere mano ad una collaborazione fattiva con i Comuni sede degli impianti di cui trattasi, e non individuabili a priori, per le necessità di rimessa in condizioni di sicurezza.

Tali necessità possono ragionevolmente essere limitate a captazione percolato, captazione biogas, sistemazione superficiale, e regimazione delle acque che causano fenomeni quali dilavamento o erosione del corpo di discarica. In pratica si tratta di interventi preventivi finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza dell'area, associati a piccoli ripristini.

- **C.1.2) Ripristino di aree pubbliche sottoposte a procedimento di bonifica.**

Si intende promuovere il ripristino di siti già sottoposti a interventi di bonifica con particolare riguardo ai casi in cui vi è obbligo di monitoraggio o esistano vincoli sulla destinazione d'uso, come prevede l'art. 242 del D.lgs. 152/06. tali interventi sono funzionali alla riqualificazione delle aree, preferibilmente già prevista da strumenti urbanistici. In tale contesto per riqualificazione dell'area si

intendono le iniziative aventi valenza ambientale/sociale e comunque non commerciale/industriale. Gli interventi previsti dal punto C.1.2 ricadono principalmente nelle seguenti tipologie: aree ricreative, impianti di generazione energia da fonti rinnovabili, centri di raccolta, aree a verde, aree destinate ad attività ricreative

Azioni prioritarie da finanziare:

1. C.1.1 - Aree degradate, dismesse e fortemente compromesse in cui vi è un elevato rischio di inquinamento delle matrici ambientali con priorità alle discariche sottoposte a procedura di infrazione; alle aree di discarica dismessa attivata ante D.lgs. 36/03 con particolare riguardo verso quelle ante D.P.R. 915/82 e alla rimozione di rifiuti abbandonati in aree pubbliche di rilevante pericolosità per le matrici ambientali;
2. C.1.2 - Ripristino di aree pubbliche sottoposte a procedimento di bonifica, con priorità a quelle in cui insistono vincoli d'uso e con valenza ambientale/sociale.

Spese ammissibili:

Le spese ammissibili sulle quali sarà calcolato il contributo regionale, comprensive dell'I.V.A.⁷, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- opere nuove, di completamento, manutenzioni straordinarie;
- acquisto e forniture di beni ammortizzabili;
- azioni di divulgazione e comunicazione ammissibili entro il limite massimo del 5% del costo complessivo dell'intervento;
- oneri per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nei limiti del 15% del costo complessivo dell'intervento. Si precisa che le spese per la progettazione⁸ collegate ai lavori/forniture esclusivamente riconoscibili sono quelle:

⁷ In linea generale l'I.V.A. costituisce una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Al fine di valutare l'ammissibilità dell'I.V.A. è necessario che venga presentata una dichiarazione a firma del responsabile dell'intervento/Dirigente competente per materia, che certifichi il regime di trattamento dell'I.V.A.

⁸ in tale voce sono ricompresi:

- rilievi topografici, visure catastali;
- oneri connessi alle procedure espropriative, quali i frazionamenti, spese notarili, volture catastali, ecc..;
- spese di pubblicazione dei bandi di gara;

- derivanti dagli incarichi di progettazione assegnati a personale interno all'ente locale/soggetto gestore **nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii. (vedi nota i di chiusura);**
- derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente locale/soggetto gestore **nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii. (vedi nota i di chiusura).**

Contributo max:

• **per le azioni di cui al punto C.1.1)**

75% per le discariche in procedura d'infrazione

Per le altre tipologie di interventi sono previste le seguenti quote di finanziamento:

75% - per interventi < 200.000

50% - per interventi 200.000 • 500.000

• **per le azioni di cui al punto C.1.2)**

Sono previste le seguenti quote di finanziamento:

75% - per interventi < 200.000

50% - per interventi 200.000 • 500.000

Non è ammesso il cumulo con ulteriori contributi aventi caratteristica di fondi regionali; è ammesso il cofinanziamento con fondi derivanti da programmi di finanziamento comunitari o nazionali qualora non siano previste specifiche incompatibilità da tali disposizioni nazionali e comunitarie.

Soggetti beneficiari:

Comuni, Unioni, Comunità Montane.

Per situazioni particolari, limitate e contingenti potranno essere incluse fra i beneficiari finali del finanziamento regionale anche le Province.

-
- incarichi di direzione lavori;
 - relazioni specialistiche (quali quelle geotecniche, idrauliche, idrogeologica, derivanti da interventi di carotaggio e analisi puntuali propedeutiche per la successiva bonifica);
 - incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico;

CERTIFICAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA

Dovrà essere accertata la destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento da parte della Provincia, ovvero la Regione Emilia Romagna qualora il soggetto beneficiario sia la Provincia stessa. Ciò dovrà avvenire attraverso l'apposita certificazione urbanistica dell'area ex art. 12, comma 2° - comma 3°, L.R. 23/2004 e ss.mm. ed ii.⁹

⁹ L.R. 23/2004 art 12 commi:

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo le previsioni del Piano strutturale comunale (PSC) e del Piano operativo comunale (POC) vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte del POC, di strumenti attuativi.

MISURA C.2

AZIONI PER LA QUALITA' DELLE ACQUE

Tipologia di spesa finanziabile: Spesa di investimento

Quadro di riferimento legislativo e di pianificazione:

Il quadro di riferimento legislativo entro il quale la Regione Emilia-Romagna si muove è rappresentato da provvedimenti europei, quali: la **direttiva 91/271/CEE**, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; la **direttiva 2000/60/CE**, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; la **direttiva 2006/118/CE**, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Il quadro normativo europeo di governo delle acque è stato formalmente recepito dallo Stato Italiano con il **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"**, Parte III concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ed i decreti attuativi, costituenti gli allegati tecnici del D.Lgs. 152/06. In particolare, sono stati emanati il **D.M. 131/2008** recante criteri per la caratterizzazione dei corpi idrici, il **D.M. 56/2009** recante criteri per il monitoraggio e l'identificazione delle condizioni di riferimento ed il **DM 260/2010** recante criteri per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali.

Per quanto attiene le acque sotterranee, il **Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 "Attuazione della direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento e dal deterioramento"** ha definito le misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee.

A livello regionale si ricordano, in particolare: la **L.R. 6 settembre 1999 n. 25** concernente la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e l'organizzazione del servizio idrico integrato; la **L.R. 30 giugno 2008 n. 10** riguardante le

norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, quali il Servizio Idrico Integrato; la **D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053** "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"; la **D.G.R. 14 febbraio 2005** "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"; la **D.G.R. 23 dicembre 2005 n. 2241** "Indirizzi alle province ed alle agenzie d'ambito per i servizi pubblici sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ai sensi delle disposizioni comunitarie."; la **D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 350** "Approvazione delle attività della Regione Emilia-Romagna riguardanti l'implementazione della direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei piani di gestione dei distretti idrografici Padano, Appennino settentrionale e Appennino centrale".

Il quadro di pianificazione della Regione Emilia-Romagna fa riferimento al **Piano di Tutela delle Acque**, approvato dall'Assemblea Legislativa con atto n. 40 in data 21 dicembre 2005 ed ai **Piani di Gestione** dei distretti padano, dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino centrale, adottati dai Comitati Istituzionali in data 24 febbraio 2010.

azioni prioritarie da finanziare:

Gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque e dei Piani di Gestione puntano ad attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, a conseguire il miglioramento dello stato delle acque, a mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

In questa formulazione il quadro degli obiettivi sottende un dettagliato elenco di azioni prioritarie da mettere in campo e quindi da finanziare, che fanno riferimento a:

1. opere riguardanti il settore fognario-depurativo finalizzate al risanamento delle acque sotterranee e delle acque superficiali, con particolare attenzione ai corsi d'acqua che rappresentano i corridoi ecologici di un'Area protetta o un SIC/ZPS, in accordo con la Misura A;
2. interventi riguardanti il settore acquedottistico finalizzati all'ottimizzazione della risorsa idrica in territorio montano ed in zone con elevate concentrazioni di nitrati;

1. Relativamente al settore fognatura/depurazione è necessario intervenire con azioni volte a:

- Adeguare gli impianti di trattamento delle acque reflue esistenti in relazione ai livelli depurativi da garantire nel rispetto delle direttive comunitarie;
- Promuovere l'adozione di sistemi di *trattamento appropriati* per gli insediamenti/edifici isolati;
- Adeguare i livelli depurativi degli agglomerati aventi meno di 2.000 AE non serviti o serviti solo da sistemi di trattamento di tipo primario. In particolare, completare gli schemi di collettamento fognario ovvero ricorrere a soluzioni di trattamento decentrato.

2. Per il settore acquedottistico è necessario intervenire mediante azioni volte al risparmio della risorsa idrica con particolare riguardo a:

- Realizzazione di serbatoi ed interconnessione in acquedotti montani;
- Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile in zone ad elevata concentrazione di nitrati.

Spese ammissibili:

Le spese ammissibili sulle quali sarà calcolato il contributo regionale, comprensive dell'I.V.A.¹⁰, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- opere nuove, di completamento, manutenzioni straordinarie;
- acquisto e forniture di beni ammortizzabili;
- oneri per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nei limiti del 10% del costo complessivo degli interventi. Si precisa che le spese per la progettazione¹¹

¹⁰ In linea generale l'I.V.A. costituisce una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Al fine di valutare l'ammissibilità dell'I.V.A. è necessario che venga presentata una dichiarazione a firma del responsabile dell'intervento/Dirigente competente per materia, che certifichi il regime di trattamento dell'I.V.A..

¹¹ in tale voce sono ricompresi:

- rilievi topografici, visure catastali;
- oneri connessi alle procedure espropriative, quali i frazionamenti, spese notarili, volture catastali, ecc.;
- spese di pubblicazione dei bandi di gara;
- incarichi di direzione lavori;
- relazioni specialistiche (quali quelle geotecniche, idrauliche, idrogeologica, ecc. ..);
- incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico;

collegate ai lavori/forniture esclusivamente riconoscibili sono quelle:

- derivanti dagli incarichi di progettazione assegnati a personale interno all'ente locale/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii (vedi nota i di chiusura);
 - derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente locale/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii (vedi nota i di chiusura.)
- Azioni di divulgazione e comunicazione nei limiti del 5% del costo complessivo degli interventi.

Contributo max:

50% della spesa ritenuta ammissibile.

Non è ammesso il cumulo con ulteriori contributi aventi caratteristica di fondi regionali; è ammesso il cofinanziamento con fondi derivanti da programmi di finanziamento comunitari o nazionali qualora non siano previste specifiche incompatibilità da tali disposizioni nazionali e comunitarie.

soggetti beneficiari:

Comuni, Unioni, Comunità Montane, ovvero la società che territorialmente gestisce il servizio pubblico locale di gestione rifiuti urbani. Nel caso in cui l'assegnazione e la conseguente erogazione da parte delle Province del contributo regionale sia effettuata direttamente a favore di Società di capitali costituite ai sensi del D.lgs 18/07/2000 n. 267, **è necessario garantire il mantenimento della proprietà pubblica dell'opera/impianto/dotazione ammortizzabile utilizzate per la gestione servizi e finanziate dal Piano, che dovrà essere esclusivamente posta in capo al Comune ovvero alla Società delle Assets, secondo quanto previsto dalla normativa vigente** (cfr. art. 35 della Legge 28/12/2001, n. 448 e art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), con particolare riferimento al comma 2.

Ciò dovrà avvenire attraverso la stipula di una apposita convenzione fra Ente pubblico (Comune ove l'intervento è ubicato ovvero la Società delle Assets all'uopo costituita ai sensi dell'art.35 della legge 448/2001) e soggetto gestore del servizio pubblico in cui sia espressamente prevista che

l'individuazione del soggetto proprietario dell'opera/impianto/dotazione ammortizzabile realizzata, in capo al comune territorialmente competente ovvero alla società degli assets, della proprietà delle reti e degli impianti realizzati, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata. Lo schema-tipo della convenzione è in allegato 1.1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La convenzione di cui al punto che precede non è richiesta qualora la convenzione per l'affidamento del servizio pubblico stipulata dal gestore con A.T.O. già preveda in capo al Comune ove è ubicato l'intervento ovvero la Società delle Assets la proprietà di tutti gli interventi finanziati attraverso la tariffa e quest'ultima completi la copertura finanziaria dell'intervento finanziato ai sensi delle vigenti disposizioni.

La documentazione di cui al punto precedente deve essere acquisita dalla Amministrazione Provinciale competente entro 90 giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro degli Interventi ex art.15 legge 241/1990 fra Regione e Provincia.

La quota parte dei costi di realizzazione dell'intervento non coperti dal contributo regionale potrà essere computata nel calcolo della tariffa solo qualora il progetto riguardi interventi espressamente previsti nei pertinenti Piani d'Ambito, **ovvero per i quali l'AATO assume l'impegno del loro inserimento al primo aggiornamento utile del Piano.**

Per situazioni particolari, limitate e contingenti potranno essere incluse fra i beneficiari finali del finanziamento regionale anche le Province.

CLAUSOLA DI NEUTRALITA' DEL CONTRIBUTO SULLE TARIFFE

Qualora il progetto riguardi servizi pubblici economici a rilevanza locale, dovrà gravare sulla tariffa unicamente la quota parte dell'intervento non oggetto del finanziamento regionale.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sarà verificato il rispetto del requisito di neutralità della quota finanziata con contributo regionale dell'intervento. Qualora non risultasse rispettato tale requisito nell'ambito del piano tariffario si provvederà al recupero della quota parte o totale del contributo.

MISURA C.3

AZIONI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Tipologia di spesa finanziabile: spesa di investimento.

Quadro di riferimento legislativo e di pianificazione:

La direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria è una delle misure principali proposte nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico adottata dalla Commissione nel settembre 2005 (IP/05/1170). La direttiva 2008/50/CE, nell'abrogare e sostituire le precedenti norme comunitarie vigenti in materia, intende realizzare un quadro normativo unitario per la disciplina delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria che gli Stati devono porre in essere e di cui si deve dare prova alla Commissione Europea.

Il recepimento in Italia della Direttiva 2008/50/CE è stato previsto dalla legge "Comunitaria" 88/2009 che all'art 10 stabilisce i criteri specifici per il suo recepimento, poi attuato con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155. Il punto centrale del recepimento è rappresentato dalla introduzione di nuove regole tese a *"razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, e responsabilizzare tutti i soggetti interessati all'attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze."*

L'attuale quadro normativo regionale riguardante la gestione della qualità dell'aria è costituito dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale", che definisce il riparto delle competenze fra Province e Regione, e dalle due deliberazioni di giunta regionale n. 804/2001 "Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 " Riforma del sistema regionale e locale" e n. 43/2004 "Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di

inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) già emanate con atto di Giunta regionale 804/01" che individuano le linee di indirizzo regionali in materia di gestione della qualità dell'aria, sulla base della normativa nazionale in vigore all'epoca (D.Lgs. 351/99 e successivi decreti attuativi DM 60/2002, DM 261/2002).

I Piani provinciali di risanamento e tutela della qualità dell'aria costituiscono lo strumento cardine per costruire una strategia molto complessa e articolata, finalizzata alla tutela della salute ed alla salubrità di una risorsa fondamentale come l'aria, orientata ad intervenire efficacemente sui comportamenti e gli stili di vita, sui processi produttivi, sul sistema delle infrastrutture, sull'utilizzo dei combustibili e dell'energia in un processo di integrazione di tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

Il principale strumento di questo approccio integrato è l'ACCORDO DI PROGRAMMA 2010-2012 "PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13 AGOSTO 2010". Infatti, accanto alle azioni mirate a prevenire e gestire gli episodi di superamento degli standard di qualità dell'aria nel periodo autunno/inverno, l'accordo contempla anche azioni strutturali a più lunga scadenza nei settori dei trasporti, dell'energia, della sanità e dell'agricoltura.

Nonostante la situazione in costante miglioramento, l'inquinamento atmosferico rimane per l'Emilia-Romagna una criticità da affrontare, come evidenziano i dati rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria nell'anno 2010 e come dimostrato dalla procedura di infrazione pendente per il particolato atmosferico (PM10) e dalla necessità di richiedere una proroga per il di ossido di azoto (NO2).

Il quadro regionale evidenzia che le problematiche di qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna riguardano principalmente inquinanti secondari o prevalentemente tali (NO2, O3, PM10). La qualità dell'aria è fortemente influenzata, in primo luogo, dalle emissioni da traffico, in particolare nelle aree urbane, ed a seguire dalle grandi sorgenti puntuali (centrali di potenza e grandi impianti industriali) e dagli impianti di riscaldamento. L'inquinamento risulta diffuso omogeneamente a livello di bacino padano e richiede interventi di rilevante entità e coordinati a tutte le scale (nazionale, interregionale, regionale e locale).

I dati rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria hanno evidenziato in varie aree del territorio il superamento dei valori limite per il particolato atmosferico PM10 e il biossido di azoto (NO2) e sulla base di tali dati sono state effettuate elaborazioni che hanno condotto alla individuazione di aree di superamento zonizzate su base comunale. Mentre per il particolato, inquinante ubiquitario, la criticità riguarda l'intero territorio regionale, per gli ossidi di azoto, legati maggiormente alle sorgenti emmissive, l'elaborazione provvisoria dello scenario al 2015 evidenzia ancora come aree critiche gli agglomerati urbani di Bologna e Modena.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione n. 344 del 14 marzo 2011 la cartografia contenente le aree di superamento per il PM10 e l'NO2. Tali aree di superamento costituiscono la base conoscitiva per le autorità competenti in materia di gestione della qualità dell'aria ambiente per l'individuazione e l'attivazione delle misure e degli interventi necessari al conseguimento dei valori limite nel periodo più breve possibile. Con il sopracitato atto la Regione stabilisce che le misure e gli interventi previsti nei diversi strumenti per la gestione della qualità dell'aria debbano essere prioritariamente individuati e realizzati nelle aree di superamento riportate nelle suddette cartografie.

Azioni prioritarie da finanziare:

Accanto alle azioni necessarie per dare concreta attuazione all'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2010-2012 (quali ad esempio la ulteriore regolamentazione dell'accesso in area urbana dei mezzi alimentati a gasolio) e la promozione di misure su vasta scala volte a ridurre le concentrazioni di fondo degli inquinanti principali (azioni di regolamentazione dei principali processi emissivi sia nel settore produttivo che in quello civile), è opportuno intervenire prioritariamente con azioni di risanamento mirate a risolvere le situazioni più critiche del territorio regionale.

Con questo obiettivo, saranno finanziate azioni di risanamento della qualità dell'aria finalizzate ad incentivare modalità sostenibili di trasporto, intervenendo in particolare sul trasporto pubblico locale e la mobilità ciclo-pedonale.

In particolare saranno finanziati:

- Interventi di incentivazione all'uso della mobilità elettrica nel trasporto pubblico locale, tramite sostituzione del parco veicolare più inquinante con mezzi alimentati ad energia elettrica;
- Realizzazione di piste ciclo-pedonali e loro interconnessione modale con i sistemi di trasporto pubblico;
- Interventi sul sistema della mobilità sostenibile e della qualità ambientale, finalizzati ad incentivare la mobilità pedonale, quali la progettazione partecipata di percorsi sicuri casa-scuola, ecc.

Le situazioni più critiche del territorio regionale, in termini di concentrazioni di PM10 ed NO2 nell'aria ambiente, sono definite dalle aree di superamento individuate con riferimento alla deliberazione regionale n. 344 del 14 marzo 2011, le cui zonizzazioni, al fine di avere un quadro sinottico unitario ed aggiornato all'anno di riferimento 2009 sono state oggetto di rielaborazione utilizzando anche gli output delle elaborazioni modellistiche effettuate da ARPA. Il risultato del processo elaborativo sopra delineato è la mappa tematica riportata in fig. 1. Le azioni di risanamento della qualità dell'aria saranno quindi prioritariamente finanziate all'interno delle aree di superamento rappresentate in Fig. 1. Tenuto conto che le previsioni di superamento al 2015 dello SQA annuale per il biossido d'azoto mostrano il permanere del superamento in alcune aree delle Province di Bologna e Modena, ad esse verrà assegnata una ulteriore priorità nella selezione degli interventi.




Figura 1. Aree di superamento anno 2009

Gli interventi finanziati dovranno inoltre essere misurabili in termini di riduzione delle emissioni di PM10 ed NO2 e a tal fine dovranno essere corredati da una stima quantitativa dei benefici ambientali conseguibili (es. numero di minori spostamenti con veicoli privati, numero di autobus sostituiti, ecc.)

Spese ammissibili:

Le spese ammissibili sulle quali sarà calcolato il contributo regionale, comprensive dell'I.V.A.¹², sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- opere nuove, di completamento, manutenzioni straordinarie;

¹² In linea generale l'I.V.A. costituisce una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Al fine di valutare l'ammissibilità dell'I.V.A. è necessario che venga presentata una dichiarazione a firma del responsabile dell'intervento/Dirigente competente per materia, che certifichi il regime di trattamento dell'I.V.A.

- acquisto e forniture di beni ammortizzabili;
- oneri per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nei limiti del 10% del costo complessivo degli interventi. Si precisa che le spese per la progettazione¹³ collegate ai lavori/forniture esclusivamente riconoscibili sono quelle:
 - derivanti dagli incarichi di progettazione assegnati a personale interno all'ente locale/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii (vedi nota i di chiusura);
 - derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente locale/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii (vedi nota i di chiusura).
- Azioni di divulgazione e comunicazione nei limiti del 5% del costo complessivo degli interventi.

Soggetti beneficiari: Province, Enti Locali.

CONTRIBUTO MAX CONCEDIBILE: 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Non è ammesso il cumulo con ulteriori contributi aventi caratteristica di fondi regionali; è ammesso il cofinanziamento con fondi derivanti da programmi di finanziamento comunitari o nazionali qualora non siano previste specifiche incompatibilità da tali disposizioni nazionali e comunitarie.

¹³ in tale voce sono ricompresi:

- rilievi topografici, visure catastali;
- oneri connessi alle procedure espropriative, quali i frazionamenti, spese notarili, volture catastali, ecc.;
- spese di pubblicazione dei bandi di gara;
- incarichi di direzione lavori;
- relazioni specialistiche (quali quelle geotecniche, idrauliche, idrogeologica, ecc. ..);
- incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico;

SEZIONE III**DISPOSIZIONI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI, PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI, LA RENDICONTAZIONE E IL MONITORAGGIO**

La presente sezione si compone dei seguenti punti:

1) DISPOSIZIONI GENERALI PER I PROGRAMMI**2) LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI**

2.1) La progettazione dei lavori, forniture beni/attività;

2.2) L'affidamento-aggiudicazione dei lavori, forniture beni/attività;

2.3) La fase di realizzazione degli interventi;

2.4) Modifiche/Varianti:

2.4.1) Modifiche a seguito della progettazione esecutiva;

2.4.2) Varianti in corso d'opera.

2.5) Rispetto dei tempi stabiliti/Proroghe:

2.5.1) Termine per l'avvio dei lavori/attività;

2.5.2) Termine per la conclusione dei lavori/attività.

3) LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

3.1) Fasi di assegnazione dei contributi regionali;

3.1.1) IMPEGNO FINANZIARIO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PROVINCE;

- 3.1.2) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE.
- 3.2) DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLE PROVINCE:
- 3.3) ELIGIBILITA' DELLE SPESE;
- 3.4) QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO.
- 4) **DISPOSIZIONI PER LE ECONOMIE E RISPARMI DEI CONTRIBUTI REGIONALI**
 - 4.1) Economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati (cfr. ribassi, economie fine lavori);
 - 4.2) Economie derivanti da revoche di contributi concessi,
- 5) **MONITORAGGIO VALUTAZIONE**
 - 5.1) **Monitoraggio attuativo ed economico-finanziario;**
 - 5.2) **Monitoraggio ambientale.**

1) DISPOSIZIONI GENERALI PER I PROGRAMMI

I progetti territoriali saranno attuati attraverso la presentazione dei programmi da parte delle Province alla Regione Emilia Romagna. Nel predisporre i programmi le Province dovranno tenere conto delle indicazioni programmatiche, procedurali, in merito alle risorse disponibili, contenute nelle presenti Linee Guida.

Le Province, nei limiti delle risorse messe loro a disposizione, predisporranno i rispettivi programmi di interventi, avendo cura di mettere in evidenza il calendario realizzativo, che dovrà tenere conto del seguente "doppio binario temporale"

- **INTERVENTI per i quali la progettazione esecutiva, approvata in linea tecnica sia completata entro il mese di luglio 2011 e comunque entro e non oltre la data di stipula delle Intese (ELENCO A) ;**
- **INTERVENTI per i quali la consegna dei lavori avvenga entro il mese di aprile 2012 (ELENCO B)**

La presentazione delle proposte preliminari di programmi provinciali alla Regione Emilia-Romagna è fissato entro e non oltre il 7 luglio 2011 al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale
Ambiente, Difesa della Costa e del Suolo
Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione
Finanziaria - Viale della Fiera, 8 - 40121 Bologna;

Questo meccanismo di "doppio binario" è finalizzato a garantire un uso efficiente delle risorse messe a disposizione e potere sviluppare nella maniera più efficace possibile l'effetto moltiplicatore che in particolare gli investimenti programmati, possono sviluppare anche sul versante dell'occupazione potenzialmente indotta, sia nella fase realizzativa che a regime nella fase di gestione successiva.

Tutte le fasi di gestione operativa con i soggetti beneficiari degli interventi sono di competenza della Provincia la loro attività deve essere finalizzata al rispetto che quanto è stato proposto e finanziato venga realizzato, entro le tempistiche e conseguentemente sia garantito l'utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse pubbliche stanziare in rapporto agli obiettivi fissati dal "Piano di azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2011/2013".

Qualora la Provincia risulti anche soggetto beneficiario diretto del finanziamento (nel senso che è direttamente responsabile dell'attuazione dell'intervento) le fasi e gli adempimenti di seguito previsti per la gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria sono in capo all'amministrazione provinciale medesima, che provvederà a rapportarsi con la Regione Emilia-Romagna, adempiendo direttamente a quanto previsto per le fasi procedurali ed attuative.

Sarà cura pertanto delle Province garantire l'espletamento delle attività di verifica e monitoraggio in merito al programma di intervento afferente il proprio territorio affinché ogni eventuale ostacolo alla regolare realizzazione delle opere finanziate venga rimosso.

In base alle disposizioni di carattere programmatico generale ed operativo inerenti il Piano di Azione Ambientale 2011-2013, **l'approvazione dei programmi e la stipula delle Intese Regione Emilia-Romagna e Province avverrà successivamente all'esito positivo della fase istruttoria condotta dai competenti uffici regionali.**

L'impegno al rispetto di quanto contenuto nei programmi provinciali oggetto di finanziamento regionale sarà sancito nella fase di approvazione definitiva degli stessi attraverso la sottoscrizione di specifiche Intese R.E.R.-Province, i cui contenuti di carattere generale sono inclusi nello schema di Intesa di cui all'Allegato 1.2).

La approvazione e la stipula delle Intese potrà avvenire solo dopo l'approvazione definitiva del "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013".

i **PRESCRIZIONE GENERALE PER AZIONE DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE**

E' fatto obbligo che ogni qualvolta vengano approntati strumenti di comunicazione materiale pubblicitario ed informativo sull'intervento a diffusione pubblica, venga:

- apposta la dicitura "Intervento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013",
- utilizzato il seguente logo:



Un Futuro Sostenibile

Piano azione
ambientale Regione
Emilia-Romagna.

Intervento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna

Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013

Inoltre, a conclusione dell'intervento, nel caso delle tipologie caratterizzate da investimenti in infrastrutture o in beni ammortizzabili ad valenza comunicativa, dovranno essere prodotti e installati in maniera permanente strumenti di informazione (esempio cartellonistica ecc.) con dicitura e apposizione del logo analoghe a quanto descritto al punto precedente.

Si richiama il rispetto del limite massimo complessivo di azioni di divulgazione e comunicazione: particolare attenzione dovrà pertanto essere posta in fase di predisposizione delle candidature di intervento, avendo cura di verificare che sia garantita la quota complessiva in termini di valore assoluto ammessa sul totale della ripartizione provinciale.

i *Esempio*

Facciamo il caso che venga proposto un intervento che ha un costo complessivo di 1000 euro, la spesa max ammissibile per azioni di divulgazione e comunicazione non dovrà essere più di 50 euro.

La Regione, per il tramite degli uffici preposti, provvederà a verificare il rispetto della quota max ammissibile soprarichiamata.

Qualora venga proposto un intervento incluso nella sottomisura B.2), dove il limite di ammissibilità è pari al 25% del costo complessivo dell'intervento, dovrà essere posta particolare attenzione nel garantire che venga comunque rispettato in termini generali il vincolo del 5% sul totale del costo ammissibile proposte presentate.

Per cui, sarà cura della Provincia, qualora intenda presentare interventi della tipologia B2, garantire il rispetto comunque del dato complessivo generale e di Misura.

2) LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI

2.1) LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA BENI/ATTIVITA'

I soggetti individuati come beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad approvare la progettazione che dovrà essere redatta ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, di seguito "Codice" e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, di cui al D.P.R. n. 207/2010, di seguito "Regolamento".

I progetti esecutivi, approvati in linea tecnica, dovranno essere trasmessi alla Amministrazione Provinciale competente, ai fini della verifica della congruenza programmatica e della presa d'atto, con apposito provvedimento, della configurazione definitiva che sarà oggetto del capitolato per la gara d'appalto.

2.2) L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA BENI E SERVIZI

Il soggetto beneficiario e attuatore deve garantire che l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano avvenga nel rispetto del Codice.

In particolare, a pena di revoca del finanziamento, i contratti di appalto devono essere affidati esclusivamente mediante procedura aperta, con pubblicazione di un bando di gara relativo ai lavori o alle forniture da aggiudicare. L'aggiudicazione avviene a favore dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, rispetto all'importo posto a base di gara.

Qualora il soggetto attuatore operi nell'ambito dei servizi pubblici locali, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di beni e servizi oggetto del finanziamento, deve avvenire, anche, nel rispetto del disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare del comma 5 ter. Nel caso in cui venga proposto come soggetto beneficiario e responsabile dell'attuazione dell'intervento il titolare della gestione dei servizi pubblici locali (servizio idrico integrato e gestione rifiuti urbani), l'assegnazione e la conseguente erogazione da parte delle Province del contributo regionale può essere effettuata a favore del Soggetto Gestore ma è necessario garantire il mantenimento della proprietà pubblica dell'opera/impianto/dotazione utilizzate per la gestione servizi e finanziate dal Piano realizzata **che dovrà essere esclusivamente posta in capo al Comune ovvero alla Società delle Assets,** secondo quanto previsto dalla normativa vigente (cfr. art. 35 della Legge 28/12/2001, n. 448 e art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), con particolare riferimento al comma 2.

Ciò dovrà avvenire attraverso la stipula di una apposita convenzione fra Ente pubblico (Comune ove l'intervento è ubicato ovvero la Società delle Assets all'uopo costituita ai sensi dell'art.35 della legge 448/2001) e soggetto gestore del servizio pubblico in cui sia espressamente prevista che l'individuazione del soggetto proprietario dell'opera/impianto/dotazione ammortizzabile realizzata, in capo al comune territorialmente competente ovvero alla società degli assets, della proprietà delle reti e degli impianti realizzati, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata. Lo schema-tipo della convenzione è in allegato 1.1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La convenzione di cui al punto che precede non è richiesta qualora la convenzione per l'affidamento del servizio pubblico stipulata dal gestore con A.T.O. già preveda in capo al Comune ove è ubicato l'intervento ovvero la Società delle Assets la proprietà di tutti gli interventi finanziati attraverso la tariffa e quest'ultima completi la copertura finanziaria dell'intervento finanziato ai sensi delle vigenti disposizioni.

La documentazione di cui al punto precedente deve essere acquisita dalla Amministrazione Provinciale competente entro

90 giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro degli Interventi ex art. 15 legge 241/1990 fra Regione e Provincia.

Con l'occasione si ricorda come le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, rimarranno in capo al soggetto gestore e dovranno essere considerati al netto dei finanziamenti concessi, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 citato.

La convenzione ovvero il contratto di servizio **deve essere acquisito dalla Amministrazione Provinciale competente entro 90 giorni dalla stipula delle Intese-Accordi Quadro degli Interventi.**

E' in ogni caso ribadito che esiste l'obbligo che l'aggiudicazione avvenga sull'intero progetto finanziato secondo la normativa sopracitata: **non sono ammesse suddivisioni artificiose del progetto o dell'appalto.**

Qualora si riscontrasse la motivata esigenza di suddividere l'intervento in lotti funzionali **prima dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori e acquisizione forniture,** la Provincia deve riapprovare la proposta di modifica, pervenuta dal soggetto beneficiario, in una o più schede descrittive dell'intervento, con l'indicazione della nuova configurazione in termini sia tecnico-amministrativi sia economico-finanziari (vedi anche paragrafo 2.4.1.).

Tale proposta dovrà essere poi validata dalla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà ad aggiornare il programma, dopo l'espletamento di verifiche ed accertamenti ulteriori, qualora necessari.

Le forme e le modalità specifiche degli aggiornamenti programmatici saranno puntualmente indicate nell'Accordo.

In ogni caso per quanto attiene il contributo concesso originariamente, questo verrà rideterminato sulla nuova configurazione, applicando la medesima percentuale attribuita a ciascun lotto, nei limiti del valore assoluto dell'importo originariamente assegnato.

2.3) LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Soggetto beneficiario dovrà garantire che la realizzazione degli interventi finanziati avvenga regolarmente secondo quanto previsto dal contratto di

appalto, che siano rispettate le tempistiche previste per il completamento delle opere.

La fase di realizzazione degli interventi ha inizio con la **consegna formale dei lavori e fornitura beni e attività** all'impresa aggiudicataria, che dovrà risultare da apposito verbale di consegna.

Ad ultimazione dei lavori e delle forniture si dovrà procedere a definire il certificato di regolare esecuzione ovvero collaudo degli stessi ai sensi del Codice e del Regolamento. Ciò al fine di verificare che i lavori e le forniture siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite a livello progettuale, in conformità del contratto, del capitolato, delle varianti e dei conseguenti atti debitamente approvati.

E' altresì importante, ai fini della verifica, che i dati contabili corrispondano alla documentazione giustificativa di spesa, ed entrambi con quanto effettivamente realizzato, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle forniture.

La Provincia provvederà a trasmettere alla Regione tale scheda d'attuazione, debitamente approvata dall'ente medesimo.

Qualora risulti quale soggetto beneficiario diretto del contributo la Provincia stessa la compilazione della scheda di attuazione sia nella fase post-gara che di fine lavori unitamente ai relativi atti di approvazione saranno a carico dell'ente provinciale medesimo.

Sia nella fase post-gara, che di fine lavori, anche ai fini dell'accertamento dei ribassi di gara e/o delle economie di fine lavori, il Soggetto beneficiario dovrà tempestivamente trasmettere alla Provincia la "scheda di attuazione dell'intervento" il cui fac-simile è qui in allegato b), che certificherà l'andamento attuativo dell'intervento sino alla sua conclusione, unitamente all'onere di aggiornamento conseguente del sistema informativo "TANTALO".

A tale proposito si precisa che saranno successivamente emanate, con specifico provvedimento della Direzione Generale competente, le disposizioni

operative per **l'implementazione definitiva, le modalità di alimentazione e messa a regime del sistema informativo TANTALO**, anche a seguito di confronto e raccordo con gli specifici settori delle amministrazioni coinvolti nell'attività di rendicontazione, verifica e controllo degli interventi finanziati.

2.4) MODIFICHE/VARIANTI

Possono presentarsi esigenze di modifiche/varianti in due distinte situazioni:

2.4.1) MODIFICHE ALLE SCHEDE DESCRITTIVE A SEGUITO DELLA PROGETTAZIONE (per gli interventi da includere nell'elenco "B")

Può accadere che durante la fase della progettazione emergano esigenze o evenienze non preventivate o preventivabili nella fase iniziale di programmazione, tali da indurre a modificare o le caratteristiche tecniche o il costo complessivo dell'intervento come indicato nelle schede descrittive già approvate. Entrambe le evenienze debbono essere valutate dalla Provincia, quale Ente intermedio di programmazione, al fine di valutare il mantenimento della possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati iniziali e di verificare la congruità in termini economici del costo dell'intervento, ove risulti incrementato. Al termine e ad esito di tale verifica la modifica alle schede descrittive autorizzata dalla Provincia deve essere trasmessa a cura di quest'ultima anche alla Regione Emilia Romagna per l'aggiornamento della programmazione.

Nel caso in cui **diminuisca il costo complessivo** dell'intervento, il contributo sarà rideterminato secondo le percentuali fissate in origine ed approvate.

A tal fine la Provincia dovrà comunicare alla Regione Emilia Romagna il nuovo quadro economico dell'intervento, unitamente all'eventuale accertamento dell'economia così realizzatasi.

Qualora si verificasse l'esigenza di **modificare il Soggetto titolare del finanziamento e responsabile dell'attuazione dell'intervento** dovrà essere aggiornata, secondo le forme e modalità indicate

nell'accordo, la scheda descrittiva e riapprovato il programma con l'indicazione del nuovo soggetto beneficiario.

La Provincia dovrà altresì predisporre la proposta da sottoporre alla approvazione della Regione Emilia Romagna. Tale proposta dovrà essere poi validata dalla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà ad aggiornare il programma, dopo l'espletamento di verifiche ed accertamenti ulteriori, qualora necessari. Le forme e le modalità specifiche degli aggiornamenti programmatici saranno puntualmente indicate nell'Accordo Quadro di programma.

2.4.2) VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Successivamente alla fase di aggiudicazione e consegna dei lavori/avvio attività sono ammesse unicamente varianti rientranti nelle ipotesi stabilite dal Codice e dal Regolamento.

La copertura finanziaria di tale variante dovrà essere a carico esclusivamente del Soggetto beneficiario responsabile dell'attuazione dell'intervento.

In ogni caso la variante dovrà essere trasmessa alla Provincia ai fini della presa d'atto e dell'aggiornamento dei dati contenuti nella rendicontazione. La Provincia avrà cura di trasmettere alla Regione Emilia Romagna la nuova configurazione attraverso l'aggiornamento della **"Scheda di Attuazione dell'intervento"**.

Qualora risulti quale soggetto beneficiario diretto del contributo la Provincia la compilazione della scheda di attuazione unitamente ai relativi atti di approvazione saranno a carico dell'ente provinciale medesimo. In tal caso la Regione Emilia-Romagna provvede a prendere atto, approvandola, della nuova configurazione progettuale.

2.5) RISPETTO DEI TEMPI STABILITI - PROROGHE

L'efficacia di programmi di intervento complessi ed articolati quali anche quelli in materia di tutela ambientale dipende in maniera determinante dalla capacità di garantire un efficace monitoraggio del rispetto delle tempistiche prestabilite per

l'espletamento delle varie fasi, cercando di individuare nella fase più precoce possibile eventuali difficoltà e attivando tempestivamente ogni azione tesa a superare inerzie procedurali e i fattori ostativi emersi.

In generale dovranno essere garantite le seguenti tempistiche:

2.5.1) TERMINE PER LA CONSEGNA DEI LAVORI e/o avvio esecuzione del contratto

La garanzia che i lavori e/o le attività previste vengano effettivamente poste in essere nei tempi previsti è di rilevanza fondamentale per l'efficacia dell'azione programmatica congiunta Regione-Province.

La consegna dei lavori e l'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi del Regolamento per le forniture e per le attività connesse, sarà comprovata secondo le procedure di cui al punto 2.3), a seguito della trasmissione, a cura della Provincia, della "scheda di attuazione dell'intervento".

A seconda delle condizioni di cantierabilità/fattibilità degli interventi programmati i termini da rispettare sono i seguenti:

- **Interventi inclusi nell'ELENCO A): consegna lavori entro 90 giorni dalla firma dell'Intesa**
- **Interventi inclusi nell'ELENCO B): consegna lavori entro il 30 aprile 2012.**

A fronte di motivate esigenze potrà essere concessa dalla Provincia, una ed una sola volta, una proroga di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione Emilia-Romagna provvede alla revoca ed allo svincolo automatico delle risorse relative al contributo originariamente assegnate, contribuendo alla formazione di un plafond di risorse da destinare a successive programmazioni attuative del piano di Azione Ambientale, a seguito del confronto e delle valutazioni che scaturiranno in sede di Cabina di Regia.

2.5.2) TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

Per quanto riguarda la conclusione degli interventi dovranno essere rispettati i termini massimi fissati dallo stesso soggetto attuatore, ed indicati sia nella Scheda descrittiva iniziale che nella scheda di

attuazione, considerando l'andamento dei lavori e le eventuali sospensioni autorizzate nei limiti di legge.

Proroghe potranno essere proposte e concesse dalla Provincia qualora rientrino nei 60 giorni a far data dal termine ultimo approvato in sede di concessione di finanziamento.

Ulteriori 90 gg di proroga potranno essere autorizzati dalla Regione a fronte di esigenze debitamente motivate, derivanti da cause non imputabili al soggetto beneficiario e responsabile della realizzazione dell'intervento.

3) LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Fra i fattori di efficacia oltreché di efficienza dell'azione amministrativa si colloca un'attenta gestione dei finanziamenti e la rendicontazione corretta e puntuale dei medesimi.

L'art. 70 della Legge Regionale n. 40 del 15 novembre 2001 inerente le disposizioni sull'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, segnala come sia necessario impostare in maniera strutturata forme di raccordo e collaborazione, in primis con le Province che consentano un efficace e costante monitoraggio delle attività di carattere economico e finanziario.

3.1) ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

E' confermato il quadro procedurale previsto ai sensi della normativa regionale L.R. n. 3/1999, che prevede il ruolo centrale delle Province nella gestione dei fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione degli interventi programmati sul territorio.

Lo strumento di concertazione/condivisione degli obiettivi strategici è l'Intesa istituzionale Regione-Province. Attraverso tali Intese le istituzioni sottoscrittrici si impegnano reciprocamente ad operare, ciascuna per le parti di propria competenza, affinché vengano realizzati gli interventi proposti e conseguentemente utilizzate le risorse messe a disposizione, nella maniera più efficace possibile.

A tale riguardo **si precisa che le assegnazioni delle risorse avverranno con le modalità di seguito riportate:**

- all'atto della approvazione dell'Intesa Regione-Province verranno assegnate le risorse relative agli interventi di cui all'ELENCO A);
- per gli interventi di cui all'ELENCO B) la relativa assegnazione delle risorse avverrà a seguito della ricognizione degli interventi per i quali la progettazione esecutiva, approvata in linea tecnica, è intervenuta entro il 31/12/2011.

3.1.1) L'IMPEGNO FINANZIARIO DELLE RISORSE A FAVORE DELLA PROVINCIA

A seguito della effettuazione della gara d'appalto, la Regione, sulla base della acquisizione della "scheda di attuazione dell'intervento" il cui FAC-SIMILE è qui in allegato 2, provvede ad effettuare la concessione definitiva del contributo, con la registrazione dell'impegno finanziario per l'importo del contributo, al netto dei ribassi di gara eventualmente emersi.

Ai fini dell'assunzione definitiva dell'impegno finanziario è in ogni caso necessario che i soggetti beneficiari del finanziamento regionale **sono tenuti ad acquisire e comunicare alla Regione Emilia-Romagna il Codice unico di progetto (CUP)** secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

A tale proposito si ricorda che la deliberazione CIPE del 29 settembre 2004, n. 24, tra le altre, stabilisce che: "il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Tutte le Amministrazioni e gli Istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico".

3.1.2) LE EROGAZIONI DALLA REGIONE ALLE PROVINCE

Una quota del 65% del finanziamento, così come previsto per ciascun intervento, viene erogata a favore delle Province così come rideterminata a seguito di eventuali ribassi di gara, successivamente all'acquisizione della **la "scheda di attuazione**

dell'intervento" il cui **FAC-SIMILE è qui in allegato 2**, quale parte integrante e sostanziale alle presenti linee guida.

La rimanente quota del 35% viene erogata al momento della attestazione della chiusura lavori/attività unitamente alla trasmissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione dell'intervento, che dovrà essere certificato attraverso la compilazione della **"scheda di attuazione dell'intervento"** il cui **FAC-SIMILE è qui in allegato 2**, che riporterà i dati definitivi, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che economico-finanziario (eventuali economie da fine lavori) a conclusione dell'intervento.

Qualora risulti quale soggetto beneficiario diretto del contributo la Provincia la compilazione della scheda di attuazione sia nella fase post-gara che di chiusura interventi unitamente ai relativi atti di approvazione saranno a carico dell'ente provinciale medesimo e saranno trasmessi alla Regione per l'effettuazione delle fasi di erogazioni, descritte in precedenza.

3.2) INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLE PROVINCE

La gestione dei finanziamenti da parte delle Province nei confronti dei soggetti beneficiari si basa sui principi contabili vigenti, che richiedono in primis il pagamento effettivo a fronte della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Si richiama quindi il fatto che l'impegno contabile che la Provincia disporrà a favore del soggetto beneficiario finale, tenga conto del rispetto delle disposizioni generali contabilità pubblica, ovvero venga disposto successivamente al perfezionamento della fase di progettazione, e tenendo presente il rispetto del vincolo del mantenimento in capo alla proprietà del comune territorialmente interessato ovvero della società degli assets, nel caso di spese di investimenti ricadenti nel campo del servizio idrico integrato e della gestione rifiuti urbani.

Pertanto **ogni erogazione finanziaria effettuata dalle Province ai soggetti beneficiari dovrà essere**

supportata da adeguata certificazione della spesa e che la stessa è riferita al progetto finanziato.

In particolare dovranno essere riconosciute unicamente le tipologie di spesa ammissibili e riferite al progetto finanziato, che dovranno risultare dalla presa d'atto provinciale della configurazione progettuale post-gara.

All'interno di ogni scheda di misura, sono indicate le tipologie ammissibili, con la precisazione che per quanto attiene le spese di progettazione saranno riconoscibili, nei limiti percentuali massimi indicati in ciascuna scheda-misura, collegate ai lavori/forniture sono quelle:

- derivanti dagli incarichi di progettazione assegnati a personale interno all'ente locale/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii. (vedi nota i di chiusura);
- derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente locale/soggetto gestore. nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii. (vedi nota i di chiusura).

Per quanto attiene la misura B - tipologia B.2 -, per le attività di tutoraggio rientranti nelle azioni di divulgazione e comunicazione, qualora vengano svolte da personale interno il relativo costo rendicontabile deve essere calcolato sulla base di un montante costituito dallo stipendio lordo (diretto, indiretto e differito) che il dipendente percepisce entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) ed altri eventuali compensi lordi, comprensivi di tutti i contributi sociali a carico del dipendente e del datore di lavoro. La retribuzione rendicontabile deve esse poi rapportata alle ore d'impegno del progetto.

Definendo:

RAL =	retribuzione annua lorda;
DIF =	retribuzione differita (esempi TFR, tredicesima mensilità ecc.);
OS =	oneri sociali e fiscali;
h/lavorabili =	ore lavorative previste dal contratto;

h/uomo =	ore di impegno dedicate al progetto finanziato.
----------	---

Per cui l'ammontare complessivo rendicontabile viene così determinato:

$\frac{RAL + DIF + OS}{H/lavorabili}$	il risultato * h/uomo
---------------------------------------	-----------------------

Per rendicontare l'importo così determinato è da presentare la lista del personale attribuito al progetto. Si tratta di un prospetto che deve riportare le seguenti informazioni: nominativo del soggetto, qualifica, funzione, retribuzione annua su base contrattuale, l'ammontare annuo degli oneri fiscali e sociali, il numero annuo di ore lavorabili contrattualmente, la percentuale e/o numero di ore d'imputazione a progetto. **Tale prospetto deve essere presentato sotto forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2001 a firma del Responsabile di progetto/Dirigente competente per materia.**

Qualora l'attività di tutoraggio venga svolta da personale esterno all'ente, quali, a titolo puramente esemplificativo, prestazione di tirocinanti, lavoratori interinali, la spesa attribuibile al progetto è riveniente dalla nota di debito o dalla fattura emessa dal prestatore d'opera, ed è commisurata all'effettiva destinazione alle attività di progetto con il dettato del contratto sottostante e coerente con i regolamenti interni e le leggi del settore.

Si richiama altresì l'esigenza che i soggetti beneficiari del contributo garantiscano il rispetto della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 **in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.**

3.3) ELIGIBILITA' DELLE SPESE

Sono valide ai fini della rendicontazione economico-finanziaria le spese ammesse e sostenute a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Azione Ambientale 2011/2013.

3.4) QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO

Al fine di rendere con immediatezza quanto sin qui esposto, si ritiene utile riportare di seguito un **quadro sinottico riassuntivo**:

a) fasi dell'impegno finanziario

QUOTE IMPEGNABILI	IMPEGNO REGIONE > PROVINCE	IMPEGNO PROVINCE > BENEFICIARI
100%	Nella fase post-gara, in base al nuovo quadro economico comunicato nella scheda di attuazione di intervento e della determina provinciale di presa d'atto definitiva	Al momento della richiesta del beneficiario al netto dell'eventuale ribasso di gara

b) fasi dell'erogazione finanziaria

QUOTE DI FINANZIAMENTO EROGABILI	EROGAZIONI REGIONE > PROVINCIA	EROGAZIONI PROVINCIA > BENEFICIARIO
ANTICIPO 65%	Nella fase post-gara, in base al nuovo quadro economico comunicato nella scheda di attuazione di intervento e della determina provinciale di presa d'atto.	Esclusivamente su rendicontazione effettiva della spesa sostenuta.
SALDO 35%	Nel momento in cui la RER ha ricevuto la scheda di attuazione finale dell'intervento unitamente all'attestazione che è stato eseguito il certificato di regolare esecuzione e collaudo ai sensi del Codice e del Regolamento, viene svincolata la quota finale Dovrà essere predisposta la determina provinciale di presa d'atto finale	Esclusivamente su rendicontazione effettiva della spesa sostenuta ed in base alla certificazione della chiusura dell'intervento e del certificato di regolare esecuzione e collaudo ai sensi del Codice e del Regolamento, dell'intervento

4) DISPOSIZIONI PER LE ECONOMIE E RISPARMI DEI CONTRIBUTI REGIONALI

4.1) ECONOMIE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Nel corso di attuazione del programma possono verificarsi le seguenti casistiche di economie:

- **I RIBASSI DI GARA**, che rimangono nelle disponibilità dei pertinenti capitoli regionali.
- **LE ECONOMIE DA FINE LAVORI**, a seguito dell'accertamento che avviene con la quantificazione contenuta nella "scheda di attuazione finale dell'intervento", viene disposto il pagamento finale a saldo al netto della quota di economia di fine lavori, disponendo contestualmente il relativo disimpegno dalle scritture contabili della Regione Emilia Romagna.

Con apposito atto dirigenziale si provvede al disimpegno automatico delle risorse relative al contributo originariamente assegnate, derivanti dalla fine-lavori, contribuendo alla formazione di un plafond di risorse, che unitamente ai ribassi di gara, sarà oggetto di successive programmazioni del Piano di Azione Ambientale.

4.2) ECONOMIE DERIVANTI DA REVOCHE DI CONTRIBUTI CONCESSI

Derivano a seguito del verificarsi delle casistiche previste per l'attivazione delle procedure di revoca totale dell'intervento, ovvero quando:

- non siano rispettate le indicazioni relative alle tempistiche attuative previste per gli interventi,
- vengano richieste varianti progettuali che snaturano le caratteristiche dell'intervento originariamente finanziato e che non consentono il rispetto delle priorità e nelle tipologie previste dalle presenti Linee guida.

La Regione Emilia-Romagna provvede qualora le risorse risultino all'interno della ripartizione programmatica dei pertinenti capitoli, a disporre con apposito atto dirigenziale lo svincolo conseguente riferito all'importo assegnato oggetto di revoca.

Le risorse generate da economie riferibili alle casistiche 4.1 e 4.2 saranno oggetto di successive programmazioni nell'ambito della vigenza del Piano di

Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013, sulla base del confronto e delle valutazioni che scaturiranno in sede di Cabina di Regia, tenuto conto di quanto delineato al punto 5.2.2. dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 866/2011.

5) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE RISULTATI

La valutazione dei risultati delle attività poste in essere è un elemento imprescindibile, sia per quanto attiene l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse, sia dal punto di vista dell'avanzamento realizzativo dell'intervento.

5.1) MONITORAGGIO ATTUATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO

La valutazione e più in generale l'esigenza di garantire un efficace sistema di accountability sulle attività poste in essere nell'ambito delle politiche pubbliche, è considerata anche qui parte importante del processo di attuazione in quanto indirizzata a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza del Piano di Azione Ambientale 2011/2013.

Sul versante del monitoraggio dell'uso efficace ed efficiente delle risorse e della verifica della corretta realizzazione di quanto programmato, **si intende dare corso alla definitiva implementazione del Sistema Informativo TANTALO**, finalizzato alla condivisione fra Regione e Province su di un'unica piattaforma informatica delle informazioni necessarie sia alle rilevazioni dell'andamento economico-finanziario come dell'avanzamento effettivo degli interventi programmati.

Difatti sia nella fase post-gara, che di fine intervento, anche ai fini dell'accertamento dei ribassi di gara e/o delle economie, l'andamento attuativo dell'intervento sino alla sua conclusione, sarà possibile seguirlo attraverso l'aggiornamento del **sistema informativo "TANTALO"**.

A tale proposito si precisa che saranno successivamente emanate, con provvedimento della Direzione Generale competente, **le disposizioni operative** per l'implementazione definitiva, le modalità di alimentazione e messa a regime del sistema informativo TANTALO, anche a seguito di confronto e raccordo con gli specifici settori delle

amministrazioni coinvolti nell'attività di rendicontazione, verifica e controllo degli interventi finanziati.

La Regione Emilia-Romagna si impegna ad attivare momenti di formazione specifica rivolti alle strutture organizzative delle Province competenti nel coordinamento sui territori del Piano.

Le Province dovranno collaborare per l'attivazione ed il corretto funzionamento di un sistema di raccolta e gestione dei dati di monitoraggio periodico, e dovranno trasmettere, con cadenza semestrale (al 31/12 e al 30/06) la rendicontazione sia sullo stato attuativo che sull'andamento delle spese degli interventi finanziati.

Il sistema dovrà altresì permettere la raccolta ed invio delle informazioni per le varie tipologie di monitoraggio.

Inoltre la Provincia adotterà tutte le misure opportune affinché i dati forniti dai beneficiari del Programma siano adeguatamente validati.

5.2) MONITORAGGIO EFFETTI AMBIENTALI

In linea generale, per tutti gli aspetti inerenti il presente punto si rimanda a quanto già delineato nell'allegato 2 del principale allegato A) alla D.A.L. n. 204 del 3 dicembre 2008, il cui contenuto è riconfermato con la proposta di "Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013" approvata con D.G.R. 866 del 20/06/2011.

Fac-simile a)



Scheda descrittiva DELL'INTERVENTO

CODICE IDENTIFICATIVO _____ (esempio RE/11/1, RE/11/2 ecc,)

MISURA (barrare in corrispondenza della tipologia progettuale proposta)

- **A Conservazione Biodiversità**
- **B Riduzione dei rifiuti e ottimizzazione della gestione**
 - **B.1)**
 - **B.2)**
- **C1 Interventi la qualificazione di aree ambientalmente compromesse**
- **C2 Interventi per la qualità dell'acqua**
- **C3 Interventi per la qualità dell'aria**

Provincia di _____

FAC SIMILE 1

SEZIONE A) INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO

CODICE _____

1) - INFORMAZIONI GENERALI

TITOLO INTERVENTO: _____

CODICE INTERVENTO¹⁴: _____TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO ¹⁵ _____**SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
E RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE**

DELL'INTERVENTO: _____

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____

indirizzo e recapito telefonico _____

e-mail _____

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA/ATTIVITA'

- PROVINCIA: _____

- COMUNE/I: _____

ULTERIORI FINANZIAMENTI a fondo perduto RICHIESTI SI NO

(SE SI INDICARE QUALI _____)

ULTERIORI FINANZIAMENTI a fondo perduto OTTENUTI SI NO

(SE SI INDICARE QUALI _____)

¹⁴ Indicare un codice di identificazione composto dal suffisso provinciale, dall'indicazione dell'anno di programmazione, seguita da numerazione progressiva (esempio RA 11/1, RA 11/2, ...)

¹⁵ Indicare la tipologia inerente le misure di cui alla SEZIONE II. esempio per MISURA A, e così via

2) – CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO**TIPO DI INTERVENTO**

- nuovo intervento
- completamento
- adeguamento
- manutenzione straordinaria
- ampliamento
- potenziamento
- ampliamento/adeguamento

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO:

- opera completa
- opera completa ma da attuare in lotti distinti per particolari caratteristiche funzionali
- lotto funzionale di un'opera maggiore

(in tal caso, cioè che caso si tratti di un lotto funzionale di un'opera maggiore è necessario descrivere l'intervento generale cui si fa riferimento, i relativi costi complessivi, il numero di lotto o stralcio funzionale candidato a finanziamento)

titolo progetto generale _____

costo progetto generale € _____

di cui il presente è il lotto/stralcio funzionale n. _____

3) - PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE POLITICHE DI SOSTENIBILITA' CON VISIONE DI GENERE

- Il progetto consente di effettuare una rilevazione di genere in termini di popolazione interessata dall'intervento?

- Si
- No

Qualora l'intervento proposto renda possibile un'analisi disaggregata per genere della popolazione interessata (a titolo puramente esemplificativo la rilevazione della tipologia utenze interessate suddivise per genere dell'ambito interessato nell'ambito del sistema dei servizi pubblici locali -servizio idrico integrato e gestione rifiuti-) il proponente si impegna ad integrare in tal senso la Scheda di Attuazione dell'Intervento (FAC-SIMILE 2) con la descrizione dei contenuti e l'indicazione dei risultati di tale rilevazione

4) - TEMPISTICA di ATTUAZIONE

STATO DELLA PROGETTAZIONE:

- disponibilità progetto preliminare
- disponibilità progetto definitivo
- disponibilità progetto esecutivo

TEMPI PREVISTI PER LE FASI DELLA PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE :

1 Si richiama l'attenzione sull'esigenza di compiere una valutazione scrupolosa delle tempistiche da segnalare nelle attestazioni sottostanti.

INTERVENTI DA INCLUDERE IN ELENCO A)

approvazione del progetto esecutivo IN LINEA TECNICA ENTRO LUGLIO 2011
 consegna dei lavori/avvio attività ENTRO 90 GG FIRMA INTESA
 per il completamento dei lavori/attività (mesi)¹⁶ _____
 (dalla consegna/avvio degli stessi)

INTERVENTI DA INCLUDERE IN ELENCO B)

¹⁶ Vedi il paragrafo 2.5.2. delle Linee Guida

approvazione del progetto esecutivo IN LINEA TECNICA ENTRO DICEMBRE 2011
 consegna dei lavori/avvio attività ENTRO APRILE 2012
 per il completamento dei lavori/attività (mesi)¹⁷ _____
 (dalla consegna/avvio degli stessi)

i si ricorda che i tempi massimi per la conclusione sono di 36 mesi dalla consegna dei lavori

5) - COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI DELL'INTERVENTO

COSTO PREVISTO DELL'INTERVENTO ¹⁸ € _____
(al netto di IVA se detraibile)

FINANZIAMENTO RICHIESTO € _____
VALORE IN %

COFINANZIAMENTO PREVISTO € _____

- Cofinanziamento ente locale € _____

- cofinanziamento soggetto gestore (tariffa) € _____

- altro (specificare) € _____

6) - QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

CODICE VOCI	VOCI DI COSTO	VALORI IN €.
A	LAVORI/ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE	
A.1	I.V.A. su A solo se non detraibile	
B	SPESE DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE (riconoscibili a contributo regionale se previsto ed entro i limiti descritti nelle schede misura del tematismo) DI CUI: (specificare)	
B.1	I.V.A. su B solo se non	

¹⁷ Vedi il paragrafo 2.5.2. delle Linee Guida

¹⁸ l'importo complessivo ricomprende la stima dei lavori, delle forniture, della progettazione e delle somme per la sicurezza e più in generale per fronteggiare imprevisti relativi ai lavori/forniture, nei limiti e con le modalità fissati dalla normativa vigente.

	detraibile	
C	SOMME A DISPOSIZIONE di cui:	
C.1	Spese Tecniche (entro il limite del 10%) (compreso rilievi, indagini, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 co. 5 del Codice Appalti in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente)	
C.2	Altri oneri quali: - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - noli - allacciamenti ai pubblici servizi	
C.3	I.V.A. su C solo se non detraibile	
	TOTALE COSTO INTERVENTO	
	CONTRIBUTO RICHIESTO IN %	
	CONTRIBUTO RICHIESTO IN VALORE ASSOLUTO	

DICHIARAZIONE DEL REGIME DI TRATTAMENTO I.V.A.

Si certifica che l'I.V.A. relativa al quadro economico dell'intervento è un costo:

- detraibile
- non detraibile

per il soggetto beneficiario.

Il Dirigente/Responsabile del procedimento

7) - DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

La descrizione, pur sintetica, dovrà in ogni caso non essere generica, ma dovrà consentire di capire con chiarezza l'intervento proposto. Pertanto dovranno essere descritte dettagliatamente le principali attività da realizzare, relativamente a tipologia delle opere/acquisti beni e attrezzature, le dimensioni dei lavori, specifica localizzazione area/aree di intervento, quantità di beni ed attrezzature.

8) - OBIETTIVI DA CONSEGUIRE E RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI BENEFICI AMBIENTALI

Indicare con la maggiore chiarezza possibile gli obiettivi e i parametri di risultato, adeguati al settore tematico di intervento, inquadrando il più possibile rispetto alla situazione del territorio di riferimento e quella regionale più in generale.

9) – STIMA OCCUPAZIONE INDOTTA DALL'INTERVENTO

In considerazione dell'effetto moltiplicatore sul livello di investimenti pubblici che il programma-ponte 2011 svilupperà, anche al fine di dare visibilità all'effetto indotto sul versante occupazionale delle attività afferenti l'ambito dello sviluppo sostenibile, si richiede di effettuare, ove possibile già nella fase di candidatura, una stima della **creazione** potenziale di lavoro, sia nella fase realizzativa degli interventi che nella fase gestionale successiva.

In relazione alle diverse possibili tipologie di intervento ammissibili, alcune maggiormente labour-intensive di altre, non si ritiene di dare parametri né criteri rigidi, ma di "stimare" il dato, ove possibile.

- DI "CANTIERE"

Numero occupati _____

- A REGIME (FASE DELLA GESTIONE)

Numero occupati _____

Fac simile b)

Scheda di Attuazione dell'Intervento

 FASE POST-GARA **FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO****PROVINCIA DI :**

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Numero identificativo dell'intervento :

Estremi atto di approvazione del progetto esecutivo:

Estremi atto di aggiudicazione:

FAC-SIMILE 2

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>	
SOGGETTO TITOLARE del Finanziamento:		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (indicare nome indirizzo e recapito telefonico)		
ENTE PROPRIETARIO (PER SPESE DI INVESTIMENTO): (indicare chi rimarrà proprietario dei beni)		
COSTO DELL'INTERVENTO PROPOSTO		€
(comprensivo di IVA)		
FINANZIAMENTO CONCESSO		€
ULTERIORI FINANZIAMENTI OTTENUTI		€
DATA DI AGGIUDICAZIONE: (Estremi atto di approvazione dell'Ente attuatore)		
DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA':		
DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA':		
EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione)		
DATA ULTIMAZIONE LAVORI :		Da Contratto Prevista Effettiva

3) Costi dell'intervento: €.

4) Fonti di finanziamento:

Provvedimento di finanziamento:

5) Importo finanziato €.

Cronogramma delle attività previste:

SEZIONE 2

TAVOLA N. 2

COSTI DELL'INTERVENTO

N	Voci di costo	Valori all'atto della approvazione del progetto esecutivo	Valori dopo l'affidamento	Valori della variante n.
1	Lavori/acquisto beni ed attrezzature	€.	€.	€.
2	Spese di divulgazione e comunicazione	€.	€.	€.
3	Somme a disposizione	€.	€.	€.
4	I.V.A. solo se non detraibile	€.	€.	€.
5	TOTALE GENERALE	€.	€.	€.

N.B. Nel caso in cui l'intervento venga realizzato mediante l'aggiudicazione di più appalti, compilare la Tavola 2 per l'intero progetto.

FINANZIATO NEL MODO SEGUENTE:

Finanziamento regionale	€	€	€
Fondi soggetto beneficiario	€	€	€
totale			

ALLEGATO 1.1)

Piano azione
ambientale Regione
Emilia-Romagna.

FAC-SIMILE

SCHEMA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE

DELL' INTERVENTO "....."

Tra

....., con sede in, via, c. f.,
rappresentato da,
..... con sede in, via, c. f.,
rappresentato da, e
..... con sede in, via, c. f.,
rappresentato da,

PREMESSO CHE

- La Società, di seguito gestore, ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n..... in data....., un finanziamento pari ad €.....per la realizzazione di.....in località destinato a (in alternativa: un cofinanziamento di €.....per la realizzazione dell'impianto.....in località destinato a) il cui costo complessivo, al netto di I.V.A., è pari ad €.....;
- ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 6 settembre 1999. n. 25 e s.m.i. recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani", l'Agenzia d'Ambito esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei

servizi pubblici ad essa assegnati, ivi compresa l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione;

- la realizzazione dell'intervento/i è inserita nel Piano d'Ambito approvato dall'Agenzia d'Ambito istituita nel territorio della Provincia di.....;
- gli Enti locali, o le società delle proprietà, secondo quanto dispone l'articolo 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito TUEL, non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici;
- ai sensi della convenzione stipulata in data con ATO (quale associazione obbligatoria fra Comuni dell'ambito territoriale) il gestore è attualmente affidatario della gestione del servizio.....;

Ritenuto necessario garantire la proprietà pubblica dell'investimento in oggetto, stipulando apposito accordo tra il Comune di, di seguito Ente, (e gli altri Enti Locali interessati) ed il gestore,

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Titolarità e realizzazione)

1. L'intervento/gli interventi, non appena realizzata/e e venuto/i ad esistenza, è/sono di proprietà dell'Ente (e degli altri Enti locali ove lo stesso/gli stessi vengono realizzati ovvero della società delle Assests ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, co.2 del TUEL.
2. La realizzazione dell'intervento/i è effettuata nel rispetto delle regole del programma di finanziamento di cui alla delibera di Giunta Regionale n..... del.....e della vigente normativa;

3. Ad ultimazione avvenuta, e previa certificazione o collaudo corretta esecuzione, secondo la normativa vigente, l'opera/le opere, l'impianto/gli impianti, la/le dotazione/i verrà/verranno messa/e a disposizione del gestore alle condizioni e con le modalità fissate nella convenzione stipulata tra l'Agenzia d'Ambito territorialmente competente e il gestore del servizio.

Art. 3

(Costi per la realizzazione)

1. Il costo dell'intervento di cui alla presente convenzione è stimato in €..... (al netto di I.V.A.)
- l'importo complessivo ricomprende la stima dei lavori, delle forniture, della progettazione e delle somme per la sicurezza e più in generale per fronteggiare imprevisti relativi ai lavori/forniture, nei limiti e con le modalità fissati dalla normativa vigente. Si precisa che le spese per la progettazione collegate ai lavori/forniture riconoscibili sono esclusivamente quelle:
 - derivanti dagli incarichi di progettazione assegnati a personale interno all'ente locale/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii;
 - derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente locale/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 90 D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii.
2. Il gestore beneficia di un finanziamento regionale pari ad €.....che è erogato dalla Provincia, in qualità di Ente delegato alla gestione del finanziamento ai sensi dell'art. 100, comma 3, della L.R. n. 3/1999, con le modalità previste dal programma di finanziamento.
3. **[Qualora la realizzazione delle opere di cui al comma 1 sia finanziata, per la parte non coperta da finanziamento pubblico, dal gestore]**
- Al cofinanziamento del residuo importo, pari ad €.....non coperto da finanziamento pubblico, il gestore provvederà mediante utilizzo delle somme dallo stesso introitate con la riscossionesecondo quanto previsto dalla vigente normativa.*

Letto, approvato e sottoscritto

....., li.....

Il Comune/
La Società delle proprietà

Il Gestore

ALLEGATO 1.2**SCHEMA DI INTESA**

(ACCORDO ex art.15 legge 241/1990)

TRA

la Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede legale in Bologna, V.le A. Moro, 52, in persona del.....;

la Provincia di....., con sede legale in....., Via/Piazza....., n....., in persona del.....;

PREMESSA

VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

PRESO ATTO che:

- a) con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. _____, "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013", di seguito "Piano", è stato previsto, quale strumento attuativo dello stesso, l'Intesa Istituzionale tra Regione e Province, espressione della concertazione e della programmazione negoziata, che configura un accordo tra Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- b) nella citata deliberazione si individuano, tra i contenuti che le Intese di cui sopra devono garantire, sia la declinazione degli obiettivi strategici con le linee di attività proposte per i territori provinciali, sia il quadro degli interventi in relazione alle risorse finanziarie disponibili, nonché le modalità di gestione operative, di verifica periodica e di aggiornamento;
- c) con deliberazione della Giunta regionale n. _____ sono state approvate le "Linee guida per la programmazione negoziata e realizzazione degli interventi rientranti

nelle misure A, B, C, sottomisure C.1, C.2, C.3", di seguito, "Linee guida", del "Piano";

- d) nella citata deliberazione è previsto l'impegno, da parte della Regione, successivamente alla verifica istruttoria in merito alla congruità con i criteri, obiettivi, requisiti contenuti nel Piano e nelle Linee Guida delle proposte programmatiche presentate dalle Province, ad approvare in via definitiva gli Accordi Quadro ex art. 15 della legge 241/1990 di cui sopra, contenenti, tra l'altro, la programmazione dei progetti territoriali ammessi a finanziamento regionale, secondo le forme e modalità attuative delineate nel medesimo atto;

PRESO ATTO ALTRESI'CHE:

- la Provincia in data ha presentato il quadro degli interventi da candidare a finanziamento;
- a seguito della fase istruttoria è stato redatto dalle competenti strutture regionali l'elenco di interventi ammissibili a finanziamento e il relativo quadro di economico allegato parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

In particolare vengono proposti i seguenti elenchi/programmi :

- **ELENCO A: interventi per i quali la Provincia di attesta che la progettazione esecutiva, approvata in linea tecnica sarà completata alla data del 31/07/2011 e comunque entro la data di stipula della presente Intesa**
- **ELENCO B: interventi per i quali la Provincia di si impegna a consegnare i lavori avvenga il mese di aprile 2012.**

CONSIDERATO che nei citati atti deliberativi è previsto, altresì, che l'Accordo individui impegni reciproci cui gli Enti sottoscrittori debbono attenersi, a partire dall'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nelle "Linee Guida" e specificando anche alcuni aspetti di dettaglio quali le forme e le modalità specifiche degli aggiornamenti programmatici dei progetti presentati,

ATTESTATO che la Regione ha curato la promozione dell'Intesa/Accordo attraverso la concertazione con la Provincia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO

LA SEGUENTE **INTESA**

(ACCORDO ex art.15 legge 241/1990)

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo individua gli interventi, per i quali la Provincia di -----attesta l'avvenuto completamento della progettazione esecutiva, da ammettere a finanziamento regionale nell'ambito del "Piano" di cui all'art. 1, con il relativo quadro delle somme assegnabili individuati nell'Elenco A) parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.

2. Il presente Accordo individua altresì gli interventi da ammettere a finanziamento regionale nell'ambito del "Piano" di cui all'art. 1, successivamente alla verifica del rispetto dei tempi e modalità di approvazione dei progetti esecutivi, approvati in linea tecnica, entro il mese di dicembre 2011 e la cui consegna lavori/ avvio attività venga garantita al 30 aprile 2012, individuati nell'Elenco B) parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.

3. Costituisce oggetto del presente Accordo anche l'individuazione di criteri/modalità sulla base dei quali dovrà essere effettuata la verifica dell'attuazione degli interventi presentati dai soggetti individuati come beneficiari dei finanziamenti, nonché l'individuazione delle forme e delle modalità specifiche degli aggiornamenti programmatici.

Art. 2 Impegni ed obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori

1. La Regione e la Provincia condividono le finalità delle politiche individuate dal "Piano", da perseguire anche attraverso gli interventi oggetto dell'Accordo.

2. Con il presente Accordo sono definite le rispettive attività finalizzate all'attuazione della programmazione dei progetti territoriali ammessi a finanziamento regionale nell'ambito del "Piano".

3. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare piena attuazione, con spirito di leale collaborazione, all'Accordo, e si obbligano ad adottare le modalità organizzative e procedurali più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche ai fini di superare eventuali ostacoli all'attuazione dell'Accordo medesimo.

In tale prospettiva, si impegnano a rispettare quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. ----- con la quale sono state approvate le "Linee guida".

4. I soggetti sottoscrittori condividono che in caso di mancato rispetto delle tempistiche previste relativamente alla realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo venga effettuato l'automatico disimpegno/svincolo automatico delle risorse assegnate

5. La Provincia si impegna altresì a promuovere eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o convenzioni, necessari per l'attuazione degli interventi.

6. I soggetti sottoscrittori condividono che qualora il progetto riguardi servizi pubblici economici a rilevanza locale, dovrà gravare sulla tariffa unicamente la quota parte dell'intervento non oggetto del finanziamento regionale.

7. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sarà verificato il rispetto del requisito di neutralità della quota finanziata con contributo regionale dell'intervento.

La Provincia si impegna a garantire che la Convenzione di ambito territoriale non faccia gravare in tariffa la quota di finanziamento relativa ad interventi relativi ai servizi pubblici idrici e ambientali.

Art. 3 Criteri/modalità per il monitoraggio e la verifica dei risultati

1. Le parti convengono che la verifica dei progetti presentati dai soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali avverrà secondo le seguenti modalità.

2. La Regione si impegna a mettere a disposizione il programma di informatico ed informativo denominato TANTALO finalizzato alla condivisione fra Regione e Province su di un'unica piattaforma informatica delle informazioni necessarie sia alle rilevazioni dell'andamento economico-finanziario come dell'avanzamento effettivo degli interventi programmati.

3. La Provincia si impegna sia nella fase post-gara, che di fine intervento, anche ai fini dell'accertamento dei ribassi di gara e/o delle economie, ad aggiornare, con cadenza semestrale (al 31/07 e al 30/06) l'andamento attuativo dell'intervento sino alla sua conclusione, e l'aggiornamento conseguente del sistema informativo "TANTALO".

4. La Regione si impegna ad emanare apposite e specifiche disposizioni operative per l'implementazione definitiva, le

modalità di alimentazione e messa a regime del sistema informativo TANTALO, che dovrà avvenire anche a seguito di confronto e raccordo con gli specifici settori delle amministrazioni coinvolti nell'attività di rendicontazione, verifica e controllo degli interventi finanziati.

5. Le Province si impegnano a collaborare con la Regione Emilia-Romagna per l'attivazione ed il corretto funzionamento del sistema di raccolta e gestione dei dati di monitoraggio periodico.

6. La Provincia si impegna **in ogni caso** a seguire le fasi di realizzazione degli interventi provvedendo puntualmente alle rendicontazioni con cadenza semestrale secondo quanto previsto nella Delibera di Giunta regionale n. ----- (Linee Guida)

Art. 4 Aggiornamenti programmatici

1. Le parti convengono che, in presenza delle situazioni di cui ai punti delle "Linee guida", gli aggiornamenti programmatici che si rendessero opportuni, sono effettuati secondo le modalità di seguito individuate.

2. Ogni variazione delle schede allegate al presente Accordo, esclusivamente per quanto attiene gli interventi inclusi nell'elenco B, che non comportino modifiche sostanziali alle finalità o alla quantificazione economica dell'intervento, deve essere previamente autorizzata dalla Regione e ricompresa nell'aggiornamento dell'Accordo medesimo.

Art. 5 Durata dell'Accordo

1. L'Accordo si intende vincolante dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino alla completa realizzazione dei progetti di cui all'art. 2 salvo eventuali modifiche introdotte secondo le modalità indicate nell'Accordo medesimo.

Art. 6 Coordinamento

1. Il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione dell'Accordo è demandato ai soggetti delegati alla sottoscrizione dello stesso che provvedono alle determinazioni necessarie per l'attuazione e per l'adeguamento dei contenuti dell'Accordo secondo le rispettive modalità statutarie.

In particolare possono assumere decisioni modificative relativamente ai seguenti aspetti:

- scadenze temporali individuate nel presente Accordo, o nella "Linee Guida", per cause non imputabili all'inerzia dei soggetti sottoscrittori;
- eventuali atti integrativi e specificativi del presente Accordo che siano finalizzati all'attuazione dei progetti previsti nell' Tabella B).

Art. 7 Indicazione per l'utilizzo di somme resesi disponibili

1. In caso di risparmi, economie e ribassi di gara le somme verranno utilizzate secondo quanto previsto dalle "Linee Guida"

Art. 8 Monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo

1. Le parti convengono che spetta alla Cabina di Regia assicurare il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo, fornendo, ove richiesto, le informazioni utili a verificare lo stato d'avanzamento degli interventi previsti nel presente Accordo.

Art. 9 Monitoraggio degli interventi

1. La Provincia, nell'ambito della gestione del quadro degli interventi di cui all'allegato, provvede al monitoraggio degli stessi secondo quanto previsto dalle "Linee guida".

Lì, _____

Per la Regione Emilia-Romagna -----

Per la Provincia di -----

ⁱ Art.90. Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm. ed ii. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

([artt. 17 e 18](#), [L. n. 109/1994](#))

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli [articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla [legge 23 novembre 1939, n. 1815](#), e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ([137](#));

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *f-bis*) e *h*) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili ([138](#));

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.

2. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'[articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815](#). Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera *a*), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

-
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *f-bis)*, *g)* e *h)*, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento [\(139\)](#).
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.